

785016

ACC

10000/142/735

DRAFT D
JUN. 1944

785016

135

DRAFT DECREE ON REFORM OF ITALIAN FORENSIC PROFESSION
JUN. 1944

1929

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

FILE" CLOSED 21 June 1944

63

1930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016



PARTITO FASCISTA REPUBBLICANO
FEDERAZIONE DELICATORE
IL COMMISSARIO FEDERALE



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
 W SEGRETERIA PARTICOLARE DI S. E. IL MINISTRO
 Q. PARDASIO ILLI

Direz. Gen. Aff. Civ. e Nat.

Prot. N. 22657

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

Sale 194

ON/LE COMMISSIONE ALLEA-
 TA DI CONTROLLO-SOTTOCOM-
 MISSIONE LEGALE
 P. M. 394

Oggetto: Riforma della legge forense.

Facendo seguito a precedente corrispon-
 denza, si trasmette per conoscenza l'allega-
 to schema di R.D.L. per la riforma dell'or-
 dinamento forense, e si resta in attesa di
 eventuali osservazioni.

IL MINISTRO

Refinay

SCHEMA DI R.D.L. SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PRO-
CURATORE .

Visto il R.D.L. 11 febbraio 1944 n. 31 ;

Viste le ordinanze regionali dell'A.M.G. n. 12 per la Sicilia
e n. 3 per la Calabria, Lucania e Provincia di Salerno ;

Vista la legge 25 marzo 1926 n. 453 e il relativo regolamento
approvato con R.D. 26 agosto 1926 n. 183 ;

Vista la legge 3 aprile 1928 n. 563 ;

Visto il R.D.L. 4 luglio 1926 n. 1180 ;

Visto il R.D. 6 maggio 1926 n. 747 ;

Visto il R.D.L. 12 maggio 1927 n. 753, convertito nella legge
20 novembre 1928 n. 2635 ;

Vista la legge 8 luglio 1929 n. 1196 ;

Visto il R.D.L. 22 novembre 1928 n. 2580 ;

Visto il R.D.L. 27 agosto 1933^{n. 1578}, convertito con modificazioni
nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 e le relative norme integrative
e di attuazione approvate con R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 ;

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 125 ;

Vista la legge 13 giugno 1942 n. 794 ;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943 n. 704 ;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943^{n. 2/B} ;

Visto il R.D.L. 8 aprile 1944 n. 100 ;

Vista la legge 8 luglio 1929 n. 1196 ;

Visto il R.D.L. 22 novembre 1928 n. 2580 ;

Visto il R.D.L. 27 agosto 1933^{n. 1578}, convertito con modificazioni
nelle leggi 22 gennaio 1934 n. 36 e le relative norme integrative
e di attuazione approvate con R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 ;

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 125 ;

Vista la legge 13 giugno 1942 n. 794 ;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943 n. 704 ;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943^{n. 2/8} ;

Visto il R.D.L. 8 aprile 1944 n. 100 ;

Ritenute che si verso in istato di necessità per cause di guerra ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di concedere con l

Ministri dell'Interno, dell'Industria Commercio e Lavoro e delle Finanze ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1

Sono abrogati il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il R.D.L. 22 gennaio 1934 n. 37, il R.D. 6 maggio 1926 n. 747, il R.D. 22 novembre 1926 n. 2580, ed ogni altra disposizione incompatibile col presente decreto e richiamati in vigore la legge 25 marzo 1926 n. 453 e il relativo regolamento approvato con R.D. 26 agosto 1926 n. 1683, con le modificazioni risultanti dai testi allegati.

Art. 2

Cefero che avevano compiuto il periodo di pratica e di esercizio professionale per la iscrizione negli albi sotto l'impero della legge 22 gennaio 1934 n. 36, conservano il diritto alla iscrizione purchè siano in possesso degli altri requisiti richiesti.

Art. 3

Per la immediata sostituzione dei soppressi sindacati forensi, ove già non siano stati ricostituiti i consigli dell'ordine in virtù degli ordinamenti regionali del Governo Militare Alleato, e non siano stati nominati organi temporanei in virtù degli ordinamenti stessi e su libera elezione della classe forense, il Ministro di Grazia e Giustizia nominerà con suo decreto un Commissario straordinario per ciascun ordine di ev

60

letti .

Ad eguale convocazione e proclamazione provvederanno , entro un mese delle entrate in vigore del presente decreto , i temporanei organi ferensi attualmente in funzione , di cui alla prima parte di questo articolo .

Art. 4

Fino e quando non sarà ricomposta l'unità d'Italia , l'esercizio di tutte le funzioni demandate al Consiglio Superiore ferense è devoluto alla Sezione degli Affari civili della Corte Suprema di Cassazione , la quale provvederà in Camera di Consiglio , sentito il Pubblico Ministero .

Art. 5

Il presente decreto , che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro di Grazia e Giustizia , proponente , è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge .

Ordiniamo, e chiunque spetti , di osservare il presente decreto e farla osservare come legge dello stato .

valute alla Sezione degli Affari civili della Corte Suprema di Cassazione, la quale provvederà in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 5

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare come legge dello Stato.

Allegato A'

NUOVO TESTO DELLA LEGGE 25 MARZO 1926 N. 453

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Nessuno può assumere il titolo nè esercitare le funzioni di avvocato e di procuratore se non è iscritto nell'albo in conformità alle disposizioni della presente legge.

Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori, che, dopo espletto il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità.

Ogni infrazione alla presente disposizione, quando non costituisca più grave reato, è punita a norma dell'art. 498 del Codice Penale.

Art. 2

Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte; per esercitarle cumulativamente è necessario la iscrizione in entrambi gli albi.

Non si può essere iscritti in più di un albo di procuratori e un albo di avvocati.

Art. 3

L'esercizio della professione di avvocato e di procuratore è incompatibile con la professione di notaro, con l'esercizio del commercio, in nome proprio o in nome di altri, e con la qualità di Ministro di

ni della presente legge.

Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori, che, dopo acquistano il diritto, sieno stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità.

Ogni infrazione alla presente disposizione, quando non costituisca più grave reato, è punita a norma dell'art. 498 del Codice Penale.

Art. . 2

Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte, per esercitare cumulativamente è necessario la iscrizione in entrambi gli albi.

Non si può essere iscritti in più di un albo di procuratori e un albo di avvocati.

Art. . 3

L'esercizio della professione di avvocato e di procuratore è incompatibile con la professione di notaio, con l'esercizio del commercio, in nome proprio o in nome di altri, e con la qualità di Ministro di qualunque culto, di Direttore di Banca, di mediatore, di agente di cambio, di console, di ricevitore del lotto, di appaltatore e di un pubblico servizio e di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e incaricato della gestione esattoriale.

E' anche incompatibile con qualunque impiego e ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle opere pie, degli istituti di emiliazione, dello Istitto civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati, ed in generale di qualsiasi altro amministrazione o isti-

tuzione pubblica soggetta a tutela o a vigilanza dello Stato, delle provincie o dei comuni.

E' anche incompatibile con qualunque altro impiego retribuito, che non sia di indole scientifica, letteraria o giornalistica.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma di questo articolo:

- a - i professori delle Università e degli altri istituti superiori e secondari del Regno;
- b - gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali, organicamente istituiti come tali, presso gli enti di cui alle stesse sezioni come, limitatamente ~~stato~~ alle cause ed agli affari inerenti all'ufficio cui sono addetti;
- c - i subeconomi dei benefici vacanti.

art. 4

Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le corti, i tribunali e le procure del Regno.

Davanti alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, in sede giurisdizionale, al Tribunale Supremo Militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche e alla Commissione centrale per le imposte dirette, il patrocinio può essere esercitato soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 18.

art. 5

Gli avvocati possono essere condotti alla difesa davanti alle

l'ufficio cui sono addetti ;

e - i subalterni dei benefici vacanti .

art. 4

Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione ne davanti a tutte le corti , i tribunali e le preture del Regno .

Davanti alle Corti di Cassazione , al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti , in sede giurisdizionale , al Tribunale Supremo Militare , al Tribunale superiore delle acque pubbliche e alla Commissione centrale per le imposte dirette , il patrocinio può essere esercitato soltanto dagli avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 18 .

art. 5

Gli avvocati possono essere coadiuvati nella difesa davanti alle autorità giurisdizionali del Regno da un avvocato o da un giurista di altro Stato , che ammette reciprocità di trattamento per gli avvocati italiani , previa autorizzazione, caso per caso, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati , del luogo, o del Ministero delle difese viene prestato .

art. 6

I procuratori possono esercitare la professione davanti alla Cor-

te di appello, alle sezioni distaccate dello stesso corteo ed a tutti i tribunali e le procure del distretto in cui è compreso il tribunale al quale sono assegnati.

Nel giudizio penali davanti alla corte di assise il patrocinio dell'imputato è riservato agli avvocati, mentre i procuratori possono rappresentare soltanto la parte civile e il responsabile civile.

art. 7

Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato, ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei tribunali del distretto dello stesso di appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.

Nulle è innanzi alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, e quelle che regolano la rappresentanza, le difese delle amministrazioni dello Stato e delle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.

art. 8

I procuratori possono, sotto la loro responsabilità, nominare uno o più sostituti fra i procuratori iscritti nello stesso albo, con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale e della corte di appello, da comunicarsi in copia al presidente del consiglio dell'ordine.

Il procuratore sostituto rappresenta, per tutte le conseguenze di

Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato, ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei tribunali del distretto della corte di appello o sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.

Nulla è innovata alla norma che disciplina i procedimenti davanti ai conciliatori, e quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.

art. 8

I procuratori possono, sotto la loro responsabilità, nominarsi uno o più sostituti fra i procuratori iscritti nello stesso albo, con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale e della corte di appello, da comunicarsi in copia al presidente del consiglio dell'ordine.

Il procuratore sostituito rappresenta, per tutte le conseguenze di diritto, il procuratore che lo ha nominato.

I procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente.

L'incarico è dato volta per volta e per iscritto negli atti della causa e con dichiarazione separata.

art. 9

I procuratori debbono risiedere nel capoluogo del circondario del

tribunale al quale sono assegnati.

Il consiglio dell'ordine, può, caso per caso, autorizzare il procuratore a risiedere in altra località del circondario purchè il procuratore stesso abbia nel capoluogo un ufficio presso detto procuratore.

re.

I procuratori non possono, senza giusta causa, rifiutare il loro ministero.

art. 10

I laureati in giurisprudenza possono essere ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio davanti alle preture del distretto delle carte di appello e agenzie distaccate nel quale sono iscritti, comprese quelle dei comuni sedi di tribunale e capo luoghi di provincia.

Si applicano ad essi, in quanto compatibili, le norme stabilite per i procuratori.

art. 11

Gli avvocati ed i procuratori non sono ammessi all'esercizio delle professioni se prima non abbiano prestato, in una pubblica udienza delle carte di appello e del tribunale, giuramento di adempiere i loro doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini superiori della giustizia. Essi debbono attendere al loro ministero con la più grande dignità e con il più grande decore, come si conviene

I laureati in giurisprudenza possono essere ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio davanti alle preture del distretto della corte di appello e sezioni distaccate nel quale sono iscritti, comprese quelle del comune sedi di tribunale e capo luoghi di provincia.

Si applicano ad essi, in quanto compatibili, le norme stabilite per i procuratori.

art. 11

Gli avvocati ed i procuratori non sono ammessi all'esercizio della professione se prima non abbiano prestato, in una pubblica udienza delle corte di appello e del tribunale, giuramento di adempiere i loro doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini superiori della giustizia. Essi debbono attendere al loro ministero con la più grande dignità e con il più grande decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

art. 12

Gli avvocati ed i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque natura su ciò che a loro sia confidato e sia pervenuto a loro conoscenza, per ragione della propria professione.

Titolo II

DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI.

Titolo II

DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI .

art. 13

Per essere iscritte nell'albo degli avvocati è necessaria :

- 1° - essere cittadino italiano , ovvero straniero appartenente a ro - gioni non unite politicamente all'Italia quando manchi la naturalità ;
- 2° - avere il pieno esercizio dei diritti civili ;
- 3° - essere di condotta , sotto ogni rapporto , specchiato ed illibato ; in nessun caso può espiare all'iscrizione chi fosse incorso in una delle condanne che dovrebbe luogo alla radiazione dall'albo ;
- 4° - essere insignito della laurea in giurisprudenza , data e cono - fermata in una Università del Regno ;

5° - avere atteso fedelmente e proficuamente alla pratica forense nelle studio di un avvocato e frequentato da udienze civili e penali delle corti e dei tribunali per cinque anni almeno successivi alla laurea nei modi stabiliti dal regolamento , ovvero essere stati , per almeno cinque anni , magistrato dell'ordine giudiziario ordinario , militare o amministrativo , vice pretore onorario , avvocato dello Sta - to e del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato e funzionario di Prefettura ; ~~aver super~~

6° - aver superato l'esame , o tenuto dell'art. seguente ;

7° - avere la residenza nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede l'iscrizione ;

4° - essere insignito della laurea in giurisprudenza, dopo aver
frequentato una Università del Regno ;

5° - avere ottenuto lodevolmente e proficuamente alla pratica forense
nelle studio di un avvocato e frequentato da udienze civili e penali
delle corti e dei tribunali per cinque anni almeno successivi alla
laurea nei medesimi stabilimenti del regolamento, ovvero essere stato, per
almeno cinque anni, magistrato dell'ordine giudiziario ordinario,
militare e amministrativo, vice pretore onorario, avvocato della Sta-
to e del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato e funzionario
di prefettura; aver ~~superato~~

6° - aver superato l'esame, a tenore dell'art. seguente ;

7° - avere la residenza nella circoscrizione del collegio nel cui
albo si chiede l'iscrizione ;

art. 14

L'esame sarà unico per tutto il Regno e si svolgerà a Roma. 54
Esso consisterà di prove scritte e orali.

Le prove scritte saranno quattro ed avranno per oggetto : la prima
il diritto e la procedura civile, la seconda il diritto commerciale,
la terza il diritto e la procedura penale e la quarta il diritto ammi-
nistrativo.

La prova orale comprenderà diritto romano, civile, commerciale, ~~penale~~
costituzionale, amministrativo, ecclesiastico, procedura civile e

procedura penale .

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e si comporrà di sette membri: un magistrato di grado non inferiore a Consigliere di Corte di Cassazione, che ne sarà il presidente, due professori di ruolo di materie giuridiche in una delle Università del Regno e quattro avvocati designati dal Consiglio superiore forense .

art. 15

Hanno diritto ad essere iscritti nell'albo degli avvocati del collegio nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo quattro numeri dell'art. 13 :

a - i magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare e amministrativo, gli avvocati dell'avvocatura dello Stato e del cessato ufficio delle ferrovie dello Stato dopo otto anni di servizio, gli aggiunti di procura dell'avvocatura dello Stato, dopo dieci anni di servizio, i consiglieri di Stato ed i prefetti del Regno, dopo tre anni di funzioni ;

b - i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli istituti superiori ad esse perfezionati dopo cinque anni di insegnamento ;

c - coloro che sono contemplati nelle lettere a e b dell'art. 19 indipendentemente dall'anzianità nel grado e nell'ufficio ivi indicato ;

d - i procuratori dopo cinque anni di esercizio della professione .

art. 16

Hanno diritto ad essere iscritti nell'albo degli avvocati del collegio nelle cui giurisdizioni hanno la loro residenza, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti dai primi quattro numeri dell'art. 13:

a - i magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare e amministrativo, gli avvocati dell'avvocatura dello Stato e del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato dopo otto anni di servizio, gli aggiunti di procura dell'avvocatura dello Stato, dopo dieci anni di servizio, i consiglieri di Stato ed i prefetti del Regno, dopo tre anni di funzioni;

b - i professori di ruolo di disciplina giuridiche delle Università del Regno e degli istituti superiori ad esse perificati dopo cinque anni di insegnamento;

c - coloro che sono contemplati nelle lettere a e b dell'art. 19 indipendentemente dall'anzianità nel grado e nell'ufficio ivi indicato;

d - i procuratori dopo cinque anni di esercizio della professione.

art. 16

Le domande per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è diretta al presidente del consiglio dell'ordine del collegio, dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti voluti dalle leggi.

Il consiglio accerta se concorrono tutti i requisiti e riconosce tutti sussistenti, ove non esistano ragioni di incompatibilità, ordina la iscrizione, in caso contrario dichiara non ammissibile la domanda. La incompatibilità della domanda per ragioni di censurabile condotta non può essere pronunziata se non dopo avere sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

ezioni .

La deliberazione del consiglio deve essere presa entro due mesi dalla presentazione delle domande . Essa è motivata ^{ed} entro dieci giorni è comunicata all'aspirante e al Procuratore generale presso la corte di appello .

Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine tanto il pubblico ministero quanto l'aspirante , possono ricorrere al Consiglio superiore ferense nel termine di giorni venti dalla notifica . Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo . *Si applica analogamente ai procuratori le disposizioni dell'art. 17 riguardanti il trasferimento della iscrizione da uno ad altro albo.*

art. 17

L'avvocato iscritto in un albo può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo di un'altra collegio per ragione di trasferimento di residenza .

La relativa domanda è equiparata per tutti gli effetti a quella per la iscrizione , ma , ottenute il trasferimento , l'avvocato conserva , nel nuovo albo l'anzianità che aveva nel primo .

Non è ammesso il trasferimento se non siano trascorsi almeno due anni dalla iscrizione . Parimenti non è ammesso il trasferimento per gli avvocati sottoposti a procedimento disciplinare e sottoposti a procedimento penale per uno dei reati menzionati nell'art. 48 .

art. 18

Il Consiglio superiore ferense l'albo sociale

L'avvocato iscritto in un albo può chiedere il trasferimento dall'iscrizione nell'albo di un altro collegio per ragione di trasferimento di residenze .

La relativa domanda è equiparata per tutti gli effetti a quelle per la iscrizione , ma , ottenute il trasferimento , l'avvocato conserva / nel nuovo albo l'anzianità che aveva nel primo .

Non è ammesso il trasferimento se non siano trascorsi almeno due anni dalla iscrizione . Parimenti non è ammesso il trasferimento per gli avvocati sottoposti a procedimento disciplinare o sottoposti a procedimento penale per uno dei reati menzionati nell'art. 48 .

art. 12

È istituito presso il Consiglio superiore fereno l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle Corti di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori , indicate nel secondo comma dell'art. 4 .

Gli avvocati , che capirano all'iscrizione in questo albo speciale , dovranno presentare analogo domanda al presidente del Consiglio superiore e dimostrare di aver esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato avanti le corti di appello ed di tribunali .

Non può essere nè rimanere iscritta nell'albo speciale chi non è iscritta nell'albo di un collegio .

art. 19

Anche senza il decennio di esercizio, di cui all'art. precedente, possono essere iscritti nell'albo speciale, purchè siano iscritti in un albo di avvocati:

a - i magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare e amministrativo, che abbiano raggiunto il grado di consigliere di cassazione e un grado equiparato o conseguite da almeno cinque anni un grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello e un grado equiparato;

b - gli avvocati generali erariali, i sostituti avvocati generali erariali e, dopo sei anni di grado, gli avvocati erariali e del cese ufficio legale delle Ferrovie dello Stato;

c - i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli istituti superiori perificati dopo dieci anni di insegnamento.

art. 20

Sulle domande di iscrizione nell'albo speciale pronunzia il Consiglio superiore forense con deliberazione motivata, che verrà notificata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione entro dieci giorni.

Contro la deliberazione possono ricorrere alle sezioni unite della Corte di cassazione, così l'aspirante come il procuratore generale, soltanto per eccesso di potere o violazione di legge nel termine di giorni 30 dalla notificazione. Il ricorso del procuratore generale ha effetto sospensivo.

o - gli avvocati generali erariali, i segretari avvocati generali erariali e, dopo sei anni di grado, gli avvocati erariali o del cos-
sato ufficio legale delle ferrovie dello Stato;

o - i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università
del Regno e degli istituti superiori perificati dopo dieci anni di in-
segnante.

art. 20

Sulle domande di iscrizione nell'albo speciale pronunzia il Consiglio
superiore ferense con deliberazione motivata, che verrà notificata all'as-
pirante ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione entro
dieci giorni.

Contro la deliberazione possono ricorrere alle sezioni unità della
Corte di cassazione, così l'aspirante come il procuratore generale,
saltante per eccesso di potere o violazione di legge nel termine di
giorni 30 dalle notificazioni. Il ricorso del procuratore generale ha
effetto sospensivo.

Titolo III

DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PROCURATORI 54

art. 21

Per essere iscritti nell'albo dei procuratori è necessario:

1° - possedere i requisiti stabiliti dai numeri 2, 3, 4 dell'articolo

13 ;

2° - avere atteso fedelmente e proficuamente alla pratica forense nelle studio di procuratore e frequentate leudienze civili e penali del la corte di appello e del tribunale e esercitate il patrocinio davanti alle preture e norma dell'art. 10 per due anni almeno successivi alla leurre nei modi stabiliti dal regolamento ; il servizio prestato per al meno due anni nelle funzioni indicate al n. 5 dell'art. 13 vale quale pratica forense ;

3° - avere superato l'esame a tenere dell'art. seguente ;

4° - avere la residenza nel capoluogo del collegio nel cui albo si chie de l'iscrizione , salva l'autorizzazione speciale di cui all'articolo 9 .

art. 22

Gli esami si svolgeranno contemporaneamente in ciascuna sede di corte di appello e sezioni distaccate . Essi saranno di carattere prevalen tementeprattico e consisteranno di prove scritte e orali .

Le prove scritte saranno due , l'una per il diritto civile , commer ciale ed amministrativo , l'altra per la procedura civile e penale . Le prove orali comprenderà diritto civile , commerciale , penale , ammini strativo , finanziario , procedura civile e procedura penale .

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e si comporrà di cinque membri : un consigliere di Corte di ap pello che ne sarà il presidente , un professore di ruolo di materie giuridiche in una delle Università del Regno e tre procuratori designati nel proprio seno dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del capoluogo , del distretto della corte o della sezione distaccata .

1955
40 - avere la residenza nel capoluogo del collegio nel cui albo si chiede l'iscrizione, salvo l'autorizzazione speciale di cui all'articolo 9.

art. 22

Gli esami si svolgeranno contemporaneamente in ciascuna sede di corte di appello o sezione distaccata. Essi saranno di carattere prevalente teoretico pratico e conterranno di prove scritte e orali.

Le prove scritte saranno due, l'una per il diritto civile, commerciale ed amministrativo, l'altra per la procedura civile e penale. Le prove orali comprenderanno diritto civile, commerciale, penale, amministrate, finanziarie, procedura civile e procedura penale.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e si comporrà di cinque membri: un consigliere di Corte di appello che ne sarà il presidente, un professore di ruolo di materie giuridiche in una delle Università del Regno e tre procuratori designati nel proprio seno dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del capoluogo, del distretto delle corti e della sezione distaccata.

Il tema, unico per ciascuna delle prove scritte verrà dal Ministero trasmesso ai primi presidenti delle corti di appello e sezioni distaccate.

Conserveranno la carica di membri delle commissioni esaminatrici i procuratori di cui al comma terzo, i quali, dopo la nomina, abbiano cessato di appartenere al Consiglio dell'ordine che li designò, ma è in facoltà del Ministro di Grazia e Giustizia di sostituirli con altri procuratori di sua libera scelta.

art. 23

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori
a - gli avvocati e le persone indicate nel comma c e b dell'articolo
15 dopo due anni di esercizio della professione e delle funzioni e di
servizio ;

b - le persone indicate nel comma c di detto articolo .

art. 24

La domanda per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è diretta al
presidente dell'ordine del Collegio, dove l'aspirante ha la sua residenza
e, coi documenti comprovanti i requisiti voluti dalla legge .

Il consiglio accerta se concorrono tutti i requisiti, e riconosce
tali sussistenti, ove non ostino ragioni di incompatibilità, ordine
d'iscrizione ; in case contrarie dichiara non ammissibile la domanda .
La inammissibilità della domanda per ragione di censurabilità condetta
non può essere pronunciata se non dopo aver sentita l'aspirante nelle
sue giustificazioni .

La deliberazione del consiglio deve essere presa entro due mesi dalla
scadenza del termine suddetto per la presentazione delle domande e l'esso
è motivato, ed entro dieci giorni è comunicato all'aspirante ed al pro-
curatore generale presso la Corte di appello .

Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine toglie il pubblico
ministro, quantà l'aspirante possa ricorrere al Consiglio superiore
ferendo nel termine di giorni venti dalla notifica . Il ricorso dal pub-
blico ministero ha effetto sospensivo .

Le domande per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è diretta al presidente dell'ordine del Collegio, dove l'aspirante ha la residenza, e coi documenti comprovanti i requisiti voluti dalla legge.

Il consiglio accetta se concorre tutti i requisiti, e riconosce tali sussistenti, ove non esista ragione di incompatibilità, ordine d'iscrizione e in caso contrario dichiara non ammissibile la domanda. La inammissibilità della domanda per ragione di censurabile condotta non può essere pronunziata se non dopo aver sentita l'aspirante nella sua giustificazione.

La deliberazione del consiglio deve essere presa entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto per la presentazione delle domande. Essa è motivata, ed entro dieci giorni è comunicata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte di appello.

Centro la deliberazione del Consiglio dell'ordine tanto il pubblico ministero, quanto l'aspirante possono ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di giorni venti dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Si applica analogamente ai procuratori la disposizione dell'art. 17 riguardante il trasferimento dell'iscrizione da una al altro albo.

Titolo IV

DELLA CANCELLAZIONE DAGLI ALBI.

Art. 25

La cancellazione dall'albo degli avvocati o dei procuratori è presa

numeri del ~~semplice~~ consiglio:

1° - nei casi di incompatibilità;

2° - nel caso di morte nel pagamento della tassa omologata, dopo due interpellazioni, e distesa di sessanta giorni dalla data di notifica;

3° - per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

4° - quando venga uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo 13;

articolo 13:

4° - quando il procuratore non adempia all'obbligo della residenza;

5° - quando l'avvocato trasferisce la sua residenza fuori della circoscrizione del collegio presso cui è iscritto;

6° - quando l'iscrizione rinuncia all'iscrizione.

In ogni caso, tranne quello indicato nel n. 6, l'interessato deve essere invitato a presentare al Consiglio le sue eventuali deduzioni ed essere convocato in un congruo termine da stabilirsi volta per volta dal Collegio stesso e contro il provvedimento che dispone la cancellazione, può ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

L'avvocato cancellato dall'albo ha o termini dei numeri 1, 2 e 3 del presente articolo ha diritto di essere riammesso, anche se si tratti dell'albo speciale di cui all'articolo 13 qualora ne faccia richiesta dimostrando che sono cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione e purché sia in possesso dei requisiti previsti ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 13.

6° - quando l'istanza rinviata all'istruttoria.

In ogni caso, tranne quelle indicate nel n. 4, l'interessato deve essere invitato a presentare al Consiglio le sue eventuali deduzioni ed osservazioni, in un congruo termine da stabilirsi volta per volta dal Consiglio stesso e contro il provvedimento che dispone la cancellazione, può ricorrere al Consiglio superiore ferense nel termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

L'avvocato cancellato dell'albo ha i termini dei numeri 1, 5 e 6 del presente articolo ha diritto di essere reintegrato, anche se si tratti dell'albo speciale di cui all'articolo 18 qualora ne faccia richiesta dimostrando che sono cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione e purché sia in possesso dei requisiti previsti ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 13.

TITOLO V

DEI COLLEGI E DEI CONSIGLI.

Art. 26

Presso ogni corte di appello ed ogni tribunale vi è un collegio di avvocati e procuratori.

Non vi è che un solo collegio presso la corte di appello ed il tribunale in ogni sede nella medesima città.

Dove il numero degli avvocati e dei procuratori esserenti non arriva a trenta ~~effici~~ sono iscritti nell'albo dell'altra vicina collegio, che sarà determinato dal Consiglio superiore ferense nella stessa distretto.

delle corte di appello.

per il conseguimento dei fini ed essi sono assegnati dalla presente legge, ai collegi è riconosciuta la personalità giuridica. L'alta vigilanza sui collegi è esercitata dal Ministro di Grazia e Giustizia.

art. 27

Ogni collegio ha due albi distinti, l'uno per gli avvocati e l'altro per i procuratori, in ciascuno di essi viene iscritta il nome e cognome di coloro che la compongono. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianità.

art. 28

In ciascun collegio vi è un Consiglio dell'ordine, eletto, al primo turno dell'anno, dall'assemblea del collegio a maggioranza assoluta di voti segreti.

L'assemblea generale del collegio è formata da tutti gli iscritti nei due albi. Ogni partecipante ha diritto ad un solo voto, anche se iscritta in entrambi gli albi.

Contro il risultato delle elezioni ciascun membro del collegio può proporre reclami al Consiglio superiore forense, entro dieci giorni dalla proclamazione.

art. 29

Il consiglio dell'ordine è composto di sette membri nei collegi dei quali il numero degli avvocati o dei procuratori iscritti non eccede

In ciascun collegio vi è un Consiglio dell'ordine, eletto, al primo turno dell'anno, dall'assemblea del collegio a maggioranza assoluta di voti segreti.

L'assemblea generale del collegio è formata da tutti gli iscritti nel due anni. Con partecipanti ha diritto ad un solo voto, anche se iscritte in entrambi gli anni.

Contro il risultato delle elezioni ciascun membro del collegio può proporre recorsi al Consiglio superiore forense, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Il consiglio dell'ordine è composto di sette membri nel collegio del quale il numero degli avvocati e dei procuratori iscritti non eccede maggiore di cento, di undici dove sta maggiore di cento ma non maggiore di trecento, di quindici negli altri casi.

Ciascun consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha anche la rappresentanza del collegio e ne presiede le assemblee.

In mancanza del presidente e del vice presidente ne fa la voce il più anziano di ufficio ed a parità di anzianità di ufficio il più anziano di età fra i componenti del consiglio.

art. 30

Tutti gli avvocati ed i procuratori iscritti nell'albo del collegio da più di cinque anni possono essere eletti membri del Consiglio.

Non possono far parte del consiglio coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 R.O.L. 20 dicembre 1943 n. 29/2.

Qualora uno di costoro sia eletto, sarà proclamato in sostituzione il candidato eleggibile che abbia riportato maggior numero di voti.

art. 31

I membri del consiglio restano in carica quattro anni.

Non meno alla fine del primo biennio ciascuno dei due parti, nei consigli composti di quindici membri, sette consiglieri eletti a sortea cinque nei consigli composti di undici, tre in quelli composti di sette.

Nel biennio successivo seguono gli altri per ordine di anzianità di elezione, ~~quasi~~

Quando, prima della scadenza del biennio, il numero dei consiglieri si riduca rispettivamente a otto, sei o quattro, si procede alla elezione supplente dei membri mancanti la cui anzianità di elezione si sta tributare nell'ordine risultante dal numero dei voti.

I membri del consiglio che ~~escono~~ possono essere rieletti.

art. 32

I risultati delle elezioni, di cui negli articoli precedenti, sono del presidente del consiglio, ~~manifestati al Consiglio~~

1963
I membri dei consigli restano in carica quattro anni.

Non il meno alla fine del primo biennio ciascuno dei quattro parti, nei consigli composti di quindici membri, sette consiglieri eletti a sette, cinque nei consigli composti di undici, tre in quelli composti di sette.

Nel biennio successivo nascono gli uffici per ordine di anzianità di elezione, come

Quando, prima della scadenza del biennio, il numero dei consiglieri si riduce rispettivamente otto, sei o quattro, si prende alla sorte la supplente dei membri mancanti, la cui anzianità di elezione si attribuisce all'ordine risultante dal numero dei voti.

I membri del consiglio che *escono* possono essere rieletti.

art. 32

I risultati delle elezioni, di cui negli articoli precedenti, sono dal presidente del consiglio comunicati al Consiglio superiore ferens, e ai capi della corte di appello e del tribunale.

art. 33

Oltre alle attribuzioni indicate nella presente legge e nelle altre leggi, i consigli dell'ordine:

a - vegliano alla conservazione del decoro e dell'ordine e di classe, ne dei suoi componenti;

b - procedono in via disciplinare contro gli avvocati, i procuratori e gli abilitati al patrocinio presso la pretura o norma dell'articolo

io, che si rendono colpevoli di abusi o mancanze professionali e comunque di atti che non siano perfettamente consoni all'alta dignità del decoro da osservarsi sempre dovunque da tutti i componenti il collegio, o - vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi della difesa affidata ed, in caso di constatata negligenza, possono proporre alla competente autorità la sostituzione del difensore inefficace;

d - intervenire, su richiesta anche di uno solo delle parti, nelle contestazioni che possono insorgere, in dipendenza dell'esercizio preventivo tra avvocati, procuratori e clienti, e, quando non riesce a comporre, mettere su di esso il loro parere;

e - pronunciare la disdendenza dei consiglieri, che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle audizioni tra mesi consecutivi, e - dare, su richiesta della competente autorità, il loro parere su progetti di legge e di regolamenti;

g - provvedere alla gestione finanziaria del collegio e predisporre annualmente all'approvazione del collegio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la misura della tassa annua e con la quale gli iscritti debbano contribuire alle spese del collegio, nonché la misura della tassa dovuta per l'iscrizione nel registro dei praticanti, per la iscrizione nell'elenco, per il rilascio di certificati e copie di atti, e per i pareri sulla formulazione degli enervi.

Quando la legge stabilisce un importo in L. 100 la misura della tassa deve essere approvata con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia;

h - vigilare sull'esercizio della pratica forense secondo la norma stabilita dal regolamento;

i - la legge di contestazione di un atto...

ne e compete e emette su di esse il loro parere.
 e propone la decadenza dei consiglieri, che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle sedute per tre mesi consecutivi;
 f) danno o su richiesta della competente autorità, il loro parere su progetti di legge o di regolamenti;

g) provvedono alla gestione finanziaria del collegio e propongono annualmente all'approvazione del collegio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la misura della tassa annua, con la quale gli iscritti debbono contribuire alle spese del collegio, nonché la misura della tassa dovuta per l'iscrizione nel registro dei praticanti, per la iscrizione nell'atto, per il rilascio di certificati e copie di atti, e per i poteri sull'liquidazione degli onorari.

Quando la tassa stabilita supera le L. 300 la misura della tassa deve essere approvata con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia;

h) vigilano sull'esercizio della presidenza ferrea secondo le norme stabilite dal regolamento;

i) in caso di morte o di allontanamento di un avvocato o procuratore, danno, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, gli esportanti provvedimenti per la consegna degli atti e della carta di portanza dell'incaricato professionale;

l) esattano i poteri sulle liquidazioni degli onorari.

art. 34

Al principio di ogni anno i consiglieri procedono alla revisione degli atti dei rispettivi collegi. I presidenti dei consigli convocano gli atti così rivisitati al Ministro di Grazia e Giustizia, al Consiglio su

periere ferenze ed ai capi dell'rispettive corti di appello e del ri -
spettivi tribunali.

Gli albi stampati a cura dei consigli, vengono affissi nelle sale
di udienza delle corti, del tribunale e delle preture.

Ogni avvocato ed ogni procuratore iscritte in un determinato albo
può ricorrere al Consiglio superiore ferenze, nel termine di dieci
giorni dall'affissione nella sala di udienza del tribunale, contro
l'iscrizione nell'albo stesso di avvocati e di procuratori colpiti da
cause di incompetibilità e di indegnità. Uguale facoltà compete al
procuratore generale presso la corte di appello.

art. 35

I consigli debbono riunirsi almeno una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni dei consigli è necessaria l'in-
tervento della maggioranza assoluta dei consiglieri.

I consigli possono delegare le funzioni relative alla liquidazione
degli onorari ad una speciale commissione di tre o cinque consiglieri.

art. 36

I consigli dell'ordine possono essere assolti qualora, richiamati
all'osservanza della legge, persistono nel violarla.

Lo scioglimento è pronunziato con decreto reale, su proposta del
Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il consiglio di
Stato.

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia del nuovo consiglio che non può essere rito

I consigli debbono riunirsi almeno una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni dei consigli è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri.

I consigli possono delegare le funzioni relative alla liquidazione degli oneri ed una speciale commissione di tre o cinque consiglieri.

art. 36

I consigli dell'ordine possono essere sciolti qualora, richiamati all'osservanza della legge, persistano nel violarla.

Lo scioglimento è pronunciato con decreto reale, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il consiglio di Stato.

~~Il consiglio di Stato può essere convocato dal nuovo consiglio che non può essere ritardato oltre quattro mesi, le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario nominato con lo stesso decreto di scioglimento.~~

Contro il decreto di scioglimento possono i singoli componenti del consiglio stesso ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione al consiglio di Stato in sede giurisdizionale per eccesso di potere o per violazione di legge.

art. 37

Le assemblee generali dei collegi sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del consiglio dell'ordine e del vice presidente e dal consigliere più anziano e dal membro del collegio più anziano tra i presenti.

L'assemblea ordinaria ha luogo nel primo mese dell'anno all'oggetto:

1° - di procedere alla rinnovazione del consiglio quando occorra a norma dell'articolo 31;

2° - di discutere ed approvare il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo del nuovo anno;

3° - di discutere internamente agli altri oggetti messi all'ordine del giorno.

Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente e il consiglio lo reputano conveniente per deliberare internamente ed oggetto che interessi direttamente il collegio.

Possano anche aver luogo su domanda sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti e presentata al consiglio dell'ordine con la precisa specificazione dell'oggetto, il quale deve riguardare esclusivamente un interesse diretto del collegio.

art. 36

Le assemblee generali sono valide in prima convocazione se intervengono un terzo dei componenti il collegio, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le due convocazioni possono aver luogo anche con unico avviso di convocazione non minore di tre giorni l'una dell'altra.

che interessi direttamente il collegio .

Possano anche aver luogo su domanda sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti e presentata al consiglio dell'ordine con la precisa spiegazione dell'oggetto , il quale deve riguardare esclusivamente un interesse diretto del collegio .

art. 58

Le assemblee generali sono valide in prima convocazione se intervengono un terzo dei componenti il collegio , in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti .

Le due convocazioni possono aver luogo anche con unico avviso e di stanza non minore di tre giorni l'una dell'altra .

Titolo VI

DEL CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE .

art. 59

Il consiglio superiore forense è composto di trentadue membri dei quali sedici eletti , uno per ciascuno dei distretti di corte d'appello del Regno tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 18 , in seguito a votazione del consiglio del distretto o sedici nominati , pure tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale , con decreto reale , su proposta del ministro di Grazia e Giustizia .

Non si può far parte contemporaneamente del consiglio superiore e di un consiglio locale; in mancanza di opzione nei dieci giorni consecutivi alle elezioni si presume la rinuncia all'ufficio di membro del consiglio locale.

art. 40

I membri del consiglio superiore restano in carica quattro anni.

art. 41

Il consiglio superiore elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio superiore è necessario l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Il consiglio superiore ha sede in Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia che provvederà al personale occorrente per la sua segreteria e od ogni altra necessità del suo funzionamento.

art. 42

Il consiglio esercita le attribuzioni indicate dalla legge ed inoltre:

1° - dà parere sui progetti di legge e di regolamento, che riguardano l'esercizio della professione forense e sulla loro interpretazione, quando ne venga richiesta dal Ministero di Grazia e Giustizia;

2° - procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale di cui all'articolo 18;

1971
art. 41
Il consiglio superiore elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio superiore è necessario l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Il consiglio superiore ha sede in Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia che provvederà al personale occorrente per la sua segreteria e ad ogni altra necessità del suo funzionamento.

art. 42

Il consiglio esercita le attribuzioni indicate dalla legge ed inoltre:

1° - dà parere sui progetti di legge e di regolamento, che riguardano l'esercizio della professione forense e sulla loro interpretazione, quando ne venga richiesta dal Ministero di Grazia e Giustizia;

2° - procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale di cui all'articolo 18;

3° - pronuncia sui ricorsi preposti a norma della presente legge;

4° - decide sui conflitti di competenza tra i consigli locali;

5° - approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei collegi.

art. 43

Contro le decisioni sui ricorsi di cui al n. 3 dell'articolo precedente è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,

nel termine di giorni 30 dalla notificazione. Facendoci luogo ad annullamento con rinvio, questi si farà al medesimo consiglio superiore, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte nel punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Titolo VII

DELLA DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI.

art. 44

Salvo quanto è stabilito degli articoli 130 e 131 del Codice di procedura penale e salvo le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati e i procuratori nell'esercizio del loro ministero sono sottoposti esclusivamente al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Gli avvocati e i procuratori sono anche sottoposti al potere disciplinare del consiglio negli altri casi previsti dalla presente legge.

Il potere disciplinare può essere esercitato tanto su ricorso delle autorità o degli interessati, quanto di ufficio.

art. 45

I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare del

art. 44

Solve quanto è stabilito dagli articoli 130 e 131 del Codice di procedure penale e salvo le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati e i procuratori nell'esercizio del loro ministero sono sottoposti esclusivamente al potere disciplinare del consiglio dell'ordine .

Gli avvocati e i procuratori sono anche sottoposti al potere disciplinare del consiglio negli altri casi previsti dalla presente legge .

Il potere disciplinare può essere esercitato tanto su ricorso della autorità o degli interessati , quante di ufficio .

art. 45

I discorsi , gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto della giurisdizione del consiglio disciplinare del consiglio .

art. 46

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al consiglio dell'ordine del collegio presso il quale l'avvocato ed il procuratore è iscritto , quante al consiglio dell'ordine , nella giurisdizione del quale è avvenute il fatto per cui si procede ed è determinata , volto per volta , dalla provenienza . In questo secondo caso il consiglio dell'ordine del collegio , presso il quale l'avvocato o il

procuratore è iscritto p è tenuto senz'altro a dare esecuzione alla decisione emessa dall'alto consiglio.

Se l'inculpato è membro del consiglio di un ordine, esso è soggetto alla giurisdizione del consiglio stabilita nella sede della corte di appello se appartiene a quest'ultimo è giudicata dal consiglio stabilita nella sede della corte di appello più vicina.

art. 47

Le pene disciplinari, che secondo i casi possono pronunziarsi contro gli avvocati e i procuratori sono:

1° - l'avvertimento, che consiste nel rimostrare al colpevole la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è data con lettera del presidente per incarico del consiglio;

2° - la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3° - la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'articolo 49;

4° - la radiazione dall'albo.

art. 48

La radiazione dall'albo è pronunziata contro l'avvocato e il procuratore che abbia comunque compromessa la propria reputazione e la dignità dell'ordine cui appartiene.

manenza commessa e nell'esercizio

lettera del presidente per incarico del consiglio ;

2° - la censura , che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso ;

3° - la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno , salvo quanto è stabilito nell'articolo 49 ;

4° - la radiazione dall'albo .

art. 48

La radiazione dall'albo è pronunziata contro l'avvocato e il procuratore che abbia comunque compromessa l'propria reputazione e la dignità dell'ordine cui appartiene .

art. 49

La condanna pronunziata con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui all'articolo 253 del Codice di procedura penale , porta di diritto la radiazione dell'avvocato e del procuratore condannato .

L'emissione del mandato di cattura per uno dei detti reati porta di diritto la sospensione dall'esercizio della professione ; la emissione del mandato di comparizione per i medesimi reati può portare la sospensione secondo le circostanze .

L'avvocato o il procuratore, che sia stato sottoposto o precedentemente punito, dove poi, qualunque sia l'esito del procedimento, essere sottoposto o giudizialmente disciplinare per i fatti che hanno formato oggetto del procedimento stesso.

art. 50

Per l'istruttoria dei giudizi disciplinari i consigli hanno facoltà di sentire testimoni, ai quali potranno opporre, in seguito a deliberazione del consiglio, le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Nessuna pena disciplinare può essere pronunciata senza che l'inculpato sia stato citato a comparire dinanzi al consiglio, con l'assunzione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentite nelle sue difese.

art. 51

La radiazione dall'alba è comunicata a tutti i consigli dell'ordine del Regno. La radiazione dall'alba degli avvocati dà luogo alla radiazione dall'alba dei procuratori e viceversa.

art. 52

Contro le decisioni in materia disciplinare è data ricorso al con-

a deliberazione del consiglio, le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Nessuna pena disciplinare può essere pronunciata senza che l'incoltato sia stato citato a comparire dinanzi al consiglio, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentite nelle sue difese.

art. 51

La radiazione dall'albo è comunicata a tutti i consigli dell'ordine del Regno. La radiazione dall'albo degli avvocati dà luogo alla radiazione dall'albo dei procuratori e viceversa.

~~art.~~ art. 52

Contro le decisioni in materia disciplinare è dato ricorso al consiglio superiore forense nel termine di 20 giorni dalla notificazione.

Le decisioni definitive in materia disciplinare sono affisse per trenta giorni, in copia, in esposto albo nella sede del consiglio dell'ordine.

art. 53

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Titolo VIII

DEGLI ONORARI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE.

art. 54

Gli onerari degli avvocati ed i diritti dei procuratori sono liquidati in base alla legge 13 giugno 1942 n. 794.

E' reddepiato la misura dei diritti dei procuratori risultanti dalla tabella B alligata alla detta legge.

Per i laureati in giurisprudenza praticanti davanti alle preture gli onerari ed i diritti sono ritirati discrezionalmente dal pretore in misura non superiore al due terzi di quelli spettanti ai procuratori.

art. 55

Gli avvocati ed i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza del pagamento degli onerari e dei diritti loro dovuti e del rimborso delle spese da essi anticipate.

Su reclamo dell'interessato, il consiglio dell'ordine ordina al l'avvocato ed al procuratore di depositare gli atti e le carte nella propria sede entro il termine e con la modalità stabilita dal regolamento, o si adopera per la composizione amichevole della controversia.

dati in base alla legge 13 giugno 1942 n. 794 .

E' raddoppiate la misura dei diritti dei procuratori risultanti dalla tabella B alligata alla detta legge .

Per i laureati in giurisprudenza praticanti davanti alle preture gli onerari ed i diritti sono ritirati discrezionalmente dal pretore in misura non superiore ai due terzi di quelli spettanti ai procuratori .

art. 55

Gli avvocati ed i procuratori non possono ritenere gli atti della causa o le scritture ricevute dai clienti , per mancanza del pagamento degli onerari e dei diritti loro dovuti o del rimborso delle spese da essi anticipate .

Su reclamo dell'interessato , il consigliere dell'ordine ordina all'avvocato ed al procuratore di depositare gli atti e le carte nella propria sede entro il termine e con le modalita' stabilite dal regolamento , e si adopera per la composizione amichevole della controversia .

Ove riesca la conciliazione , pur se ne stende verbale, che ha valore di sentenza passata in giudicato e tutti gli effetti . Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del tribunale locale che , a richiesta , ne rilascia copia in forma esecutiva .

Se la conciliazione non ha luogo i clienti non possono ritirare gli atti della causa o le scritture , se non dopo che il consigliere abbia proceduto all'accertamento delle spese , ed alla liquidazione degli onerari .

Prima della restituzione degli atti , il consigliere può ordinare che

ne sia rilasciata copia all'avvocato e procuratore che ne faccia richiesta.

Nei casi di urgenza, il presidente può fare tutti i provvedimenti che valgono a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato e procuratore e del cliente.

art. 56

Nel tre anni dalla morte dell'avvocato e procuratore il suo erede può essere valorato delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese ed il pagamento degli onerari.

art. 57

Quando un giudizio è definito per transazione, tutte le parti che hanno transato, sono solidalmente tenute al pagamento degli onerari e al rimborso delle spese, di cui gli avvocati, ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio fossero tuttora creditori.

Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

art. 58

articolo 3 della presente legge non è operativa e danno degli adempimenti iscritti negli elenchi alla data suddetta.

art. 59

Gli evvisti e procuratori iscritti in un albo alla data di attuazione della legge 25 marzo 1926 n. 453, conservano la facoltà di petizione dinanzi al Tribunale superiore delle acque, alle Corti dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale Supremo militare e alla Commissione centrale per le imposte dirette.

1983

785016

le Supreme militare e alla Commissione centrale per le imposte di-

35
36

Allegato B

NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 25 MARZO 1926
N. 453 .

Titolo I

DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI .

Art. 1

L'avvocato , che accetta nel suo ufficio un praticante , rilascia all'atto dell'accettazione un certificato , il quale è iscritto secondo l'ordine di presentazione in un registro a matrice , tenuto dalla segreteria del consiglio dell'ordine , presso cui trovansi iscritte l'avvocato . Il registro è numerato e vidimato in ciascun foglio del presidente del consiglio stesso .

Art. 2

L'iscrizione denuncia il ~~nome~~ nome , il cognome , il luogo della nascita e della residenza del praticante , la data dello laurea e l'Università da cui venne conferita , il nome dell'avvocato che rilasciò il certificato di ammissione alla pratica .

Un duplicato dell'iscrizione , distaccato dal registro e firmato dal segretario , è rimesso al praticante .

1 9 8 5

L'avvocato, che accetta nel suo ufficio un praticante, rimanda all'atto dell'accettazione un certificato, il quale è iscritto secondo l'ordine di presentazione in un registro a matrice, tenuto dalla segreteria del consiglio dell'ordine, presso cui trovansi i scritti l'avvocato. Il registro è numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del consiglio stesso.

art. 2

L'iscrizione annuncia il ~~nome~~ nome, il cognome, il luogo della nascita e della residenza del praticante, la data della laurea e l'Università da cui venne conferita, il nome dell'avvocato che rimanda il certificato di ammissione alla pratica.

Un duplicato dell'iscrizione, distaccato dal registro e firmato dal segretario, è rimesso al praticante.

art. 3

Il tempo della pratica si computa a favore dell'aspirante dal ³⁵ giorno dell'iscrizione del certificato di ammissione, di cui si applica l'articolo precedente.

Gli eventuali periodi di interruzione della pratica sono sottratti nel computo dal periodo di tempo stabilito dalla legge.

art. 4

Il praticante, che passi da uno ad altro ufficio di avvocato,

deve entro un mese fornire dichiarazione alla segreteria del consiglio dell'ordine, presentando il certificato di aver adempito ai doveri della pratica presso l'avvocato di cui lascia l'ufficio, e il certificato di accettazione dell'avvocato, presso cui intende continuare la pratica.

Del seguito sommario viene fatta menzione nel registro dei praticanti.

art. 5

Alle fine di ciascun anno di pratica, il praticante deve presentare al consiglio dell'ordine una relazione scritta, circostanziata ed accompagnata dalle opportune allegazioni circa la sua attività durante il corso dell'anno, esponendo le principali questioni di diritto che ha avute occasione di esaminare e di vedere decise, discutendone i termini e la risoluzione. Questa relazione deve essere controfirmata dall'avvocato, presso il quale viene compiuta la pratica, a garanzia della verità dei fatti in essa esposti e della necessaria osservanza del segreto professionale.

art. 6

La frequenza delle udienze civili e penali è comprovata mediante certificato del cancelliere della corte e del tribunale visitato dal presidente, de rilasciarlo allo fine di ogni anno.

1 9 8 7

Allo fine di ciascun anno di pratica, il praticante deve presentare al consiglio dell'ordine una relazione scritta, circostanziata ed accompagnata dalle opportune allegazioni circa la sua attività durante il corso dell'anno, esponendo le principali questioni di diritto che ha avute occasione di esaminare e di vedere decise, discutendone i termini e la risoluzione. Quest'attività relazione deve essere controfirmata dall'avvocato, presso il quale viene compiuta la pratica, o garanzia della verità dei fatti in esse esposti e della necessaria osservanza del segreto professionale.

art. 6

La frequenza delle udienze civili e penali è comprovata mediante certificato del cancelliere della corte e del tribunale vistato dal presidente, da rilasciarsi alla fine di ogni anno. Il praticante, nel presentare annualmente al consiglio dell'ordine questi certificati, deve accompagnarli con una ragionata relazione circa le più importanti cause civili e penali allo discussione delle quali avrà partecipato.

art. 7

Il consiglio dell'ordine, nel rilasciare il certificato di cui al successivo articolo 11, deve prendere in speciale esame tutti gli atti relativi al compimento della pratica, indicando i motivi spe-

ellici, per i quali ritiene che l'aspirante abbia atteso alla pratica stessa lodevolmente e proficuamente.

art. 8

Agli effetti della pratica di avvocato, può tener luogo della frequenza di uno studio di avvocato, per un periodo non superiore a due anni, la frequenza, per un eguale periodo di tempo, sempre successivamente alla laurea e con proficuo risultato, di un seminario o altro istituto costituito presso una Università del Regno o dove i giovani sono addottrinati alla pratica forense. Tali seminari o istituti devono essere riconosciuti con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia. In tale caso il praticante deve presentare, oltre un certificato della competente autorità accademica comprovante la frequenza ed il profitto, una relazione analoga a quella di cui al precedente articolo 5.

Il servizio affettuale prestato ai sensi della seconda parte del numero 5 dell'articolo 13 della legge 25 marzo 1926 n. 453, dove risulta che da analoghi certificati dell'autorità presa lo quale il servizio fu prestato. Per i Vice pretori onorari il certificato deve contenere anche l'indicazione delle sentenze pronunciate, delle istruttorie e degli altri atti compiuti.

Istitute costituite presso una Università del Regno ed altre
 veni sione addossate alla pratica forense. Tali seminari e istituti
 devono essere riconosciuti con decreto del Ministro di Grazia e Giusti-
 zia. In tale caso il praticante deve presentare, oltre un certificato
 della competente autorità accademica comprovante la frequenza ed il
 profitto, una relazione analoga a quella di cui al precedente artico-
 lo 5.

Il servizio ~~affidatissimo~~ prestato ai sensi della seconda parte del nu-
 mere 5 dell'articolo 13 della legge 25 marzo 1926 n. 453, dove risulta
 re de oneloghi certificati dell'autorità presso la quale il servizio
 fu prestato. Per i Vice pretori onorari il certificato deve contenere
 anche l'indicazione delle sentenze pronunciate, delle istruttorie e dei
 gli altri atti compiuti.

art. 9

Il Ministro di Grazia e Giustizia stabilisce ogni anno, con sue de-
 crete da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero, almeno ³⁰
 giorni prima, i giorni in cui si svolgeranno le prove scritte dell'aga-
 me di cui all'articolo 14 della legge 25 marzo 1926 n. 453.

Con lo stesso decreto stabilisce il termine per la presentazione del-
 le domande di ammissione ^{alla} esame e nomina la commissione esaminatri-
 ce. Oltre al presidente ed ai membri effettivi può nominare un presiden-
 te supplente e sei membri supplenti aventi tutti gli stessi requisiti
 degli effettivi, per assicurare il regolare funzionamento della commis-
 sione medesima.

Ove vengano a mancare i membri designati dal consiglio superiore e queste non abbia potuto fare la designazione, provvede di ufficio il Ministro alla nomina.

art. 10

La commissione esaminatrice ha la sua sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Esercitano le funzioni di segretario magistrato ed edotti al Ministero con funzioni amministrative delegati di volta in volta dal Ministro.

Al membri della commissione che non facciano parte dell'amministrazione dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado V, un gettone di presenza di Lire 150,00 per ogni giorno di adunanza. Ai membri della stessa commissione, che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado è assegnato un gettone di presenza di Lire 75,00 per ogni giorno di adunanza.

art. 11

Il candidato deve presentare la domanda di ammissione al Ministero di Grazia e Giustizia allegando:

1° - Il certificato del competente consiglio dell'ordine, attestante che egli ha atteso lodevolmente e proficuamente alla pratica

volta in volto del Ministro .

Al membri della commissione che non facciano parte dell'amministrazione dello Stato , è corrisposto , oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado V , un gettone di presenza di Lire 150,00 per ogni giorno di adunanza . Ai membri della stessa commissione, che siano funzionari dello Stato , oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado è assegnato un gettone di presenza di Lire 75,00 per ogni giorno di adunanza .

art. 11

Il candidato deve presentare la domanda di ammissione al Ministero di Grazia e Giustizia allegando :

10 - Il certificato del competente consiglio dell'ordine , attestante che egli ha ottenuto l'addebiatamento e proficuamente alle prove forensi e frequentato le udienze civili e penali per il periodo di tre tempo voluto e nei modi stabiliti dall'attuale legge e dal presente regolamento ;

20 - Il titolo originale di laurea in giurisprudenza conseguita presso un'Università del Regno , autorizzato o conferito e il titolo accademico conseguito all'estero , che, dalla competente autorità accademica italiana sia stato dichiarato equivalente , o tutti gli effetti , alla laurea conferita dalle Università del Regno , giusta le disposizioni dell'articolo 51 del R.D. 30 settembre 1923 n. 2102,

3° - Il documento da cui risultano i risultati della commissione agli esami.

Il Ministro di Grazia e Giustizia accerta la regolarità delle domande e delle relative documentazioni e ferma l'elenco dei candidati ammessi all'esame. Questo elenco deve essere depositato nelle segretarie della commissione per comunicazioni agli aspiranti, almeno 15 giorni prima di quelle fissate per l'inizio degli esami.

art. 12

La commissione esaminatrice si riunisce mezz'ora prima di quelle fissate per l'inizio di ciascuna prova scritta, stabilisce la materia sulla quale deve svolgersi la prova e formula tre temi per la prova stessa. Ogni tema viene scritto in un foglio che, firmato dal presidente, viene chiuso in una busta munita del sigillo della commissione.

Quindi alla presenza dei candidati si procede al sorteggio di una delle tre buste da ed alla pubblicazione del tema contenuto nella busta sorteggiata.

I temi debbono essere formulati in modo da dar luogo nel loro svolgimento ad una parte teorica in cui il candidato passa dal saggiamento la sua conoscenza dei principi e delle dottrine relative, ed ad una parte pratica, in cui possa dimostrare la sua attitudine a farne applicazione e così pratici controversi.

La commissione esaminatrice si riunisce mezz'ora prima di quelle fissate per l'inizio di ciascuna prova scritta, stabilisce le materie sulla quale deve svolgersi la prova e formula tre temi per la prova stessa. Ogni tema viene scritto in un foglio che, firmato dal presidente, viene chiuso in una busta munita del sigillo della commissione.

Quindi alla presenza dei candidati si precede al sorteggio di una delle tre buste ed alla pubblicazione del tema contenuto nella busta sorteggiata.

I temi debbono essere formulati in modo da dar luogo nel loro svolgimento ad una parte teorica in cui il candidato possa dar saggio della sua conoscenza dei principi e delle dottrine relative, ed una parte pratica, in cui possa dimostrare la sua attitudine a farne applicazione e così proteggerli controversali.

art. 13

331

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione, che sia stato loro eventualmente rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente vidimata da un R. Notaio, ovvero autenticata dal Sindaco con la legittimazione dell'autorità prefettizia.

art. 14

Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi all'esame i candidati, che giungono dopo l'incriminata tale dettatura.

I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione e d'otto firme del presidente di questa. Essi non possono conferire fra loro né comunicare in qualsiasi modo con estranei. E' escluso dall'esame colui che controvenga a tale divieto e in genere a quell'intera disposizione che siano date per assicurare la sincerità dell'esame stesso.

Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova, debbono sempre trovarsi nel locale degli esami almeno due componenti la commissione, ai quali è affidata la polizia degli esami.

art. 15

I candidati non possono portare con sé libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi natura. Possono soltanto consultare sui testi preventivamente verificati della commissione, alla quale debbono essere rimossi almeno tre giorni prima, i codici, le leggi e i decreti dello stato. Sono esclusi dall'esame coloro che siano comunque trovati, in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi natura specie vietati del presente articolo.

L'esclusione è ordinata dai due commissari presenti all'esame;

non possono conferire fra loro né compiere in qualsiasi modo atti estranei. E' escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto e in genere a quelle altre disposizioni che siano date per assicurare la sincerità dell'esame stesso.

Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova, debbono sempre trovarsi nel locale degli esami almeno due componenti la commissione, ai quali è affidata la polizia degli esami.

art. 13

I candidati non possono portare con sé libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi natura. Possono soltanto consultare sui testi preventivamente verificati dalla commissione, alla quale debbono essere rimessi almeno tre giorni prima, i codici, le leggi e i decreti dello Stato. Sono esclusi dall'esame coloro che siano comunque trovati, in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie vietati dal presente articolo.

L'esclusione è ordinata dai due commissari presenti all'esame; in caso di disaccordo fra loro la decisione è rimessa al presidente.

art. 16

Il candidato, compiute le proprie opere, senza apporre sottoscrizione ed altre contrassegne, le chiude in una busta. Entro di questa deve avere prima inserita altra busta più piccola, chiusa, contenente un foglietto col proprio nome, cognome, paternità e

residenze .

Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti la commissione presenti, il quale appone sulla busta esterna, le indicazioni della matrice, la propria sottoscrizione, e sui margini centrali l'impronta dei sigilli della commissione in ceroflex.

Tutte le buste contenenti i lavori sono affidati al segretario, previa raccolta di esse, in uno o più pacchi sigillati e firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione.

art. 17

La commissione procede nel più breve tempo alla revisione dei lavori scritti. Verificata l'integrità dei pacchi e dell'originale busta, procede all'apertura della busta grande contenente il lavoro del candidato. Il segretario appone immediatamente su questa busta, sulla piccola racchiudente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro uno stesso numero d'ordine.

Subito dopo la lettura di ciascun lavoro la commissione assegna al medesimo un numero di punti con le norme indicate nell'art. 21.

Nel caso che la commissione abbia accertato che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro e da qualche pubblicazione annulla l'esame del candidato. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che siano comunque fatti riconoscere.

art. 18

La commissione procede nel più breve tempo alle revisioni dei lavori scritti. Verificate l'integrità dei pacchi e dell'inglese buste, procede all'apertura delle buste grande contenente il lavoro del candidato. Il segretario appena immediatamente su queste buste, sulla pieceto racchiudente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro uno stesso numero d'ordine.

Subito dopo la lettura di ciascun lavoro la commissione assegna al medesimo un numero di punti con le norme indicate nell'art. 21.

Nel caso che la commissione abbia accertato che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione annulla l'esame del candidato. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che stansi comunque fatti riconoscere.

art. 18

23

Finita la lettura e deliberato il voto, il segretario fa nota immediatamente in tutte le lettere e piedi del lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Terminata la revisione e la votazione rispetto a tutti i lavori scritti, la commissione procede alla apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.

art. 19

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto la idoneità in tutte le prove scritte. L'elenco degli ammessi, sotto la firma del presidente e del segretario, è depositato per comunicazione ai candidati, nella segreteria insieme all'ordinanza del presidente che fissa il giorno, l'ora e il luogo in cui avranno inizio le prove orali, osservato il termine di almeno 15 giorni tra il deposito dell'elenco suddetto e tale inizio.

art. 20

Le prove orali sono pubbliche e debbono durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato.

Terminate le prove di ciascun candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'articolo 21, e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alle prove orali secondo l'ordine che sarà fissato dalla commissione. Terminato il primo appello se ne fa immediatamente un altro. Il candidato, che non si sia presentato né al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.

art. 21

Le prove orali, osservate il termine di almeno 15 giorni fra il deposito dell'elenco suddetto e tale inizio.

art. 20

Le prove orali sono pubbliche e debbono durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato.

Terminate le prove di ciascun candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'articolo 21, e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che sarà fissato dalla commissione. Terminata la prima appello se non fa immediatamente un altro. Il candidato, che non si sia presentato né al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.

art. 21

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma di tutti i punti, divisa per il numero dei componenti la commissione costituisce il punto assegnato al candidato per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro, che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia.

della prova orale .

art. 22

Di tutte le operazioni attinenti all'esame , a cura del segretario , è redatto verbale , sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso .

L'elenco dei candidati che hanno sostenuto l'esame con la indicazione dei rispettivi punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale , è sottoscritto dal presidente , dai membri della commissione e dal segretario , ed è consegnata al Ministro di Grazia e Giustizia . Copia di tale elenco è trasmessa al Consiglio superiore di Giustizia .

art. 23

Tutti gli atti della commissione sono trasmessi alla segreteria del Consiglio superiore fiorentino , che provvede alla loro conservazione e alla restituzione dei diplomi di laurea ai candidati .

Il candidato che ha conseguito la idoneità può ottenere un certificato con la indicazione dei voti riportati .

art. 24

ne dei rispettivi punti per ogni prova scritta e per ogni materia. La prova orale, è sottoscritta dal presidente, dai membri della commissione e dal segretario, ed è consegnata al Ministro di Grazia e Giustizia. Copia di tale elenco è trasmessa al Consiglio superiore forense ed a tutti i consigli dell'ordine.

art. 23

Tutti gli atti della commissione sono trasmessi allo segretario del Consiglio superiore forense, che provvede alla loro conservazione e alla restituzione dei diplomi di laurea ai candidati.

Il candidato che ha conseguito la idoneità può ottenere un certificato con la indicazione dei voti riportati.

art. 24

27

Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami.

Egli può intervenire in seno alla commissione ogni qual volta lo ritenga opportuno, e, sentito il parere del Consiglio superiore forense, ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.

art. 25

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere l'elenco di tutti i documenti allegati. In esso l'aspirante stesso deve dichiarare, sul suo onore, che egli non trevesi in alcuna dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge.

art. 26

Per l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 13 n. 3 della legge 25 marzo 1926 n. 453, il consiglio ha il dovere di presiedere alle più rigorose indagini sui precedenti di colui che chiede l'iscrizione, e meno che i componenti il consiglio stesso dichiarino di poterle emettere per conoscenza personale. Tali indagini non devono prescindere da quei fatti che, pur riferendosi al passato, si riflettono sulle loro conseguenze morali tuttora nel presente.

, art. 27

Qualora il consiglio, in seguito alle indagini effettuate, ritenga che via sia fondata motivo di dubitare circa l'onestà

Per l'accertamento della condizione di cui all'articolo 13 n. 3 della legge 25 marzo 1926 n. 453, il consiglio ha il dovere di prendere in considerazione alle più rigorose indagini sui precedenti di colui che chiede l'iscrizione, e mena che i componenti il consiglio stesso dichiarino di poterle emettere per conoscenza personale. Tali indagini non devono prescindere da quei fatti che, per riferendosi al passato, si riflettono sulle loro conseguenze morali tuttora nel presente.

, art. 27

Qualora il consiglio, in seguito alle indagini effettuate, ritenga che via sia fondata motivo di dubitare circa la sussistenza della condizione di cui all'articolo precedente, deliberando, nel termine di cui all'articolo 16, comma 3°, della legge 25

marzo 1926 n. 453, di aprire una formale istruttoria. Questa deliberazione è notificata all'aspirante. L'istruttoria ed il susseguente giudizio si svolgono nella forma stabilite dal presente regolamento per il procedimento disciplinare.

art. 28

L'aspirante all'iscrizione può impedire ed arrestare in qualunque momento il corso del procedimento, dichiarando, con atto diretto al consiglio dell'ordine, di rinunciare all'iscrizione.

art. 29

La decisione del consiglio, con cui viene accordata o negata la iscrizione, è motivata, e per cura del segretario, nel termine di dieci giorni è notificata all'aspirante ed al pubblico ministero presso la corte di appello.

Quelora il consiglio non deliberi entro il termine stabilito dall'articolo 16, comma 3°, della legge 25 marzo 1926 n. 453, l'aspirante può ricorrere al Consiglio superiore fereno nei venti giorni successivi.

art. 30

Gli avvocati, che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale o norma dell'articolo 18 della legge 25 marzo 1926 n. 453, debbono dimostrare al consiglio superiore fereno l'effettiva esercizio decorso della professione mediante certificati rilasciati dal cancelliere di della corte di appello o del tribunale, contenenti l'elenco delle cause trattate dall'aspirante con l'indicazione del nome delle parti e dell'oggetto relativo.

iscrizione, è motivata, e per cura del segretario, nei
dieci giorni è notificata all'aspirante ed al pubblico ministero pro-
sa la corte di appello.

Qualora il consiglio non deliberi entro il termine stabilito dal-
l'articolo 13, comma 3°, della legge 25 marzo 1926 n. 453, l'aspi-
rante può ricorrere al Consiglio superiore ferense nei venti giorni
successivi.

art. 30

Gli avvocati, che aspirano all'iscrizione nell'albo apociale o
norma dell'articolo 18 della legge 25 marzo 1926 n. 453, debbono
dimostrare al Consiglio superiore ferense l'effettivo esercizio degli
studi della professione mediante certificati rilasciati dal cancelliere
di delle corti di appello o dei tribunali, contenenti l'elenco delle
cause trattate dall'aspirante con l'indicazione dei nomi delle parti
e dell'oggetto relative.

art. 31

25

Il trasferimento da uno ad altro albo, o norma dell'articolo 17
della legge 25 marzo 1926 n. 453, deve essere demandato al consi-
glio dell'ordine presso il quale si vuole trasferire l'iscrizione.

La domanda è corredata, oltre che dai documenti comprovanti le
condizioni valute dalla legge, da una dichiarazione di nulla osta
rilasciata dal consiglio dell'ordine, del quale si vuole trasferire

re la iscrizione. In seguito alla nuova iscrizione da parteciparsi
dall'altro come segreteria, viene cancellata l'antica.

TITOLO III

DALLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PROCURATORI.

art. 32

Per la pratica da compiersi dagli aspiranti all'iscrizione nel
l'albo dei procuratori si osservano, in quanto sono applicabili,
le norme del presente regolamento dell'articolo 1 all'articolo 7.

La relazione di cui all'articolo 5 riguarderà specialmente questie
ni di diritto processuale, e quella di cui all'articolo 6 riguarderà
adempimenti si riferirà specialmente alle avoglie pratiche di
procedimenti vari di cognizione e di esecuzione.

I laureati in legge che intendono petrecinare davanti alle preture
devono presentare domande a norma dell'articolo 25. Essi sono iscritti
ti con una speciale annotazione nel registro dei praticanti procuratori
ri. Il tempo della pratica si computa a loro favore del giorno della
prestazione del giuramento a norma dell'articolo 11 dalla legge 25 mar
zo 1926 n. 493.

Per la pratica da compiersi dagli aspiranti all'iscrizione nel
l'Albo dei procuratori si osservano, in quanto siano applicabili,
le norme del presente regolamento dell'articolo 1 all'articolo 7.

La relazione di cui all'articolo 5 riguarderà specialmente queste
ni di diritto processuale, e quella di cui all'articolo 6 ~~relazione~~
~~abrogata~~ si riferirà specialmente alle svolgimenti pratiche di
procedimenti vari di cognizione e di esecuzione.

I laureati in legge che intendono presentarsi davanti alla pretura
devono presentare domande a norma dell'articolo 25. Essi sono iscritti
ti con una speciale annotazione nel registro dei praticanti procurato-
ri. Il tempo della pratica si esente e loro favore del giorno della
prestazione del giuramento a norma dell'articolo 11 dalla legge 25 mar-
zo 1926 n. 153.

art. 33

L'esame previsto dall'articolo 22 della legge 25 marzo 1926 n. ~~24~~
viene bandito ogni anno con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero, almeno novanta
giorni prima. Con medesimo decreto sono stabiliti i giorni nei quali
avranno ^{luogo} le prove scritte, il termine per la presentazione della deman-
da di ammissione agli esami ~~adibuiti~~ e sono nominati le commis-
sioni esaminatrici, con i relativi supplenti per ciascuno sede di e-
sami, come al precedente articolo 9.

Qualora un consiglio dell'ordine emettesse di fare per la commissione della commissione la designazione di sua competenza, provvede di ufficio il Ministro alle designazioni anche al di fuori dei campi negli il consiglio stesso.

art. 34

Possano essere ammessi agli esami anche i precursari già iscritti in un albo. Le domande di ammissione non implicano rinuncia alle iscrizioni.

art. 35

Ciascuna commissione esaminatrice ha sede presso il consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della carta d'appello o fa uso dei suoi atti del sigillo di questo consiglio.

La segreteria del consiglio funziona come segreteria della commissione esaminatrice.

Al membri della commissione, che non facciano parte dell'ordine dello Stato è corrisposta, oltre le eventuali indennità di straordinario viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari dello Stato di grado V, un gettone di presenza di Lire 150 per ogni giorno di adunanza; ai membri dello stesso commissione che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado, è assegnato un gettone di presenza di Lire 75 per ogni giorno di adunanza.

art. 35

Ciascuna commissione esaminatrice ha sede presso il consiglio dello Stato, nel quale il presidente della commissione ha il voto di diritto. Il consiglio dello Stato ha il compito di esaminare i ricorsi contro le decisioni della commissione esaminatrice e di proporre al Consiglio di Stato le nomine e le destituzioni dei membri della commissione esaminatrice.

La segreteria del consiglio dello Stato ha il compito di assistere il presidente della commissione esaminatrice.

Al presidente della commissione esaminatrice, che non fa parte dell'amministrazione dello Stato, è corrisposta, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari dello Stato di grado V, un gettone di presenza di Lire 150 per ogni giorno di adunanza; ai membri della stessa commissione che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai propri gradi, è assegnata un gettone di presenza di Lire 75 per ogni giorno di adunanza.

art. 36

Il candidato deve presentare la domanda di ammissione all'esame alla commissione esaminatrice, la quale delibera sull'ammissione.

Si riservano, per quanto sono applicabili, le norme stabilite nel presente regolamento, dagli articoli 11 e seguenti per gli esami di avvocato.

Nel temi per le prove scritte viene richiesto ai candidati anche la formulazione di atti del procedimento.

art. 37

Gli atti della commissione esaminatrice sono trasmessi alla segreteria del ministero consiglieri dell'ordine presso cui hanno avuto luogo gli esami, che provvede alla loro conservazione ed alla restituzione del diploma di laurea ai candidati.

art. 38

Si applica alla domanda di iscrizione nell'albo la disposizione dell'articolo 25.

art. 39

Per l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 28 n. 1 in relazione all'articolo 13 n. 3 della legge 25 marzo 1926 n. 453, si osservano le disposizioni degli articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento.

gratuito del documento consigliato dell'ordine presso cui hanno avuto luogo gli esami, che provvede alla loro conservazione ed alla restituzione del diploma di laurea ai candidati.

art. 38

Si applica alla domanda di iscrizione nell'albo la disposizione dell'articolo 25.

art. 39

Per l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 24 n. 3 in relazione all'articolo 13 n. 3 della legge 23 marzo 1926 n. 453, si osservano le disposizioni degli articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento.

art. 40

32

Alli iscritti del consiglio in ordine alla domanda di iscrizione si applicano le disposizioni dell'articolo 22 del presente regolamento.

art. 41

Per il trasferimento dall'una all'altra albo si osservano le disposizioni

sizient dell'articolo 31 del presente regolamento .

Titolo III

DEI COLLEGI E DEI CONSIGLI .

art. 42

La convocazione delle adunanze del collegio si fa con apposito avviso, pubblicato nelle sale di udienza delle corti di appello e del tribunale almeno quindici giorni prima .

L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima o seconda convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione . Trattandosi di elezione stabilisce anche il luogo, il giorno e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio .

Dalla convocazione è data inoltre notizia a cura della segreteria e per mezzo dello posto o ciascun iscritto .

art. 43

L'elezione dei membri del consiglio dell'ordine ha luogo a maggioranza assoluta di voti e scrutinio segreto, per mezzo di schede con nomi e cognomi dei candidati e quelli dei membri da eleggere.

del triounate clesens quindici giorni prima.

L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stesso in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione. In entrambi i casi viene stabilita anche il luogo, il giorno e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.

Della convocazione è data inoltre notizia a cura della segreteria e per mezzo dello posto a ciascun iscritto.

art. 43

L'elezione dei membri del consiglio dell'ordine ha luogo a maggioranza assoluta di voti a scrutinio segreto, per mezzo di schede contenenti un numero di nomi corrispondenti a quelli dei membri da essere eleggibili.

Un'ora dopo terminata la prima apertura, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano la loro voto. Seguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione.

art. 44

Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente

te alle scrutine .

Compiute le scrutine ne proclama il risultato e ne dà subito ag-
giornazione al Ministro di Grazia e Giustizia .

art. 45

Non ottenendo la maggioranza assoluta dei voti un numero di candi-
dati pari al numero dei consiglieri da eleggere , il presidente della
re nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio .

art. 46

In caso di parità di voti è preferito il più anziano , e , fra coe-
lari che abbiano eguale anzianità , il maggiore di età .

art. 47

Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in funzione il
consiglio precedente .

art. 48

art. 46

In caso di parità di voti è preferito il più anziano, e, fra coloro che abbiano eguale anzianità, il maggiore di età.

art. 47

Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in funzione il consiglio precedente.

art. 48

Il segretario redige e conserva il verbale delle adunanze del collegio e del consiglio; tiene i registri che saranno prescritti dal consiglio per il regolare andamento del servizio e conserva debitamente catalogate, tutte le posizioni personali dei singoli praticanti e dei singoli iscritti maktâm negli atti del collegio.

In mancanza del segretario ne fa le veci il meno anziano per tra fra i componenti il consiglio.

art. 49

Il tesoriere è custode responsabile dei fondi appartenenti al casale
legale. Egli provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento
dei mandati, che sono spediti dal presidente e controfirmati dal segretario.

Dove tenere i seguenti registri:

1° - registro o madre e figlio per la somma con riscuote con quante
tenze;

2° - registro di introito ed usito;

3° - registro dei mandati di pagamento.

art. 50

Il consiglio delibera il proprio regolamento interno, nonché
l'organico dei propri impiegati con i relativi assegni.

Il regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio superiore
finanze.

art. 51

Nessuna spesa, oltre quelle previste nel bilancio, può essere

39 - registro dei mandati di pagamento.

art. 50

Il consiglio delibera il proprio regolamento interno, nonché l'organico dei propri impiegati con i relativi assegni.

Il regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio superiore ferense.

art. 51

Nessuna spesa, oltre quelle previste nel bilancio, può essere ordinata, se non in seguito a deliberazione dell'assemblea del collegio approvata dal Consiglio superiore ferense.

art. 52

Gli atti del consiglio dell'ordine sono sottoscritti dal presidente e dal segretario; le decisioni nei giudizi disciplinari sono firmate da tutti i membri che vi hanno partecipato.

Titolo IV

DEL CONSIGLIO SUPERIORE FOR NSC .

art. 53

Ogni quattro anni , nel mese di marzo , il consiglio dell'ordine di ciascun distretto di corte d'opoville precede all'elezione dei membri del Consiglio superiore forness spettante al distretto stesso .
 Si intende eletto quel candidato , che ha riportato il maggior numero di voti .
 Ciascun consigliere rappresenta un voto per ogni cento iscritti fino a cinquecento iscritti , ed un voto per ogni trecento iscritti del cinquecento iscritti in su .

Ogni consiglio comunica il risultato della propria votazione al Ministro di Grazia e Giustizia , che , verificata l'essenzialità della forma di legge e delle condizioni di eleggibilità , accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con la proclamazione degli eletti nel bollettino del ministero .

Subito dopo il Ministro di Grazia e Giustizia promulga il decreto reale di nomina degli altri membri del consiglio .

art. 54

membre del Consiglio superiore furono spettanti al distretto stesso.

S'intende eletto quel candidato, che ha riportato il maggior numero di voti. **Art. 34.** Ciascun consigliere rappresenta un voto per ogni cento iscritti fino a cinquecento iscritti, ed un voto per ogni trecento iscritti del cinquecento iscritti in su.

Ogni consiglio comunica il risultato delle proprie votazioni al Ministro di Grazia e Giustizia, che, verificata l'osservanza delle forme di legge e delle condizioni di eleggibilità, ascende il risultato complessivo delle votazioni, ne ordina la pubblicazione con la proclamazione degli eletti nel bollettino del ministero.

Subito dopo il ministro di Grazia e Giustizia promulga il decreto reale di nomina degli altri membri del consiglio.

art. 35

Per la validità delle sedute del consiglio superiore è necessario la presenza dei due quinti dei suoi componenti.

art. 36

Il ricorso di cui al n. 3 dell'articolo 42 della legge 25 marzo 1926 n. 453, si propone, mediante dichiarazione depositata nello segretariato del consiglio dell'ordine che ha emesso l'atto impugnato. La dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali

Il 11 ricerca si fonda .

art. 36

La dichiarazione, di cui all'articolo precedente, deve essere a cura della segreteria, notificata, nel termine di dieci giorni, alle altre parti interessate.

Quanto possono, al pari del ricercante, durante i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine, esaminare nella segreteria la ricerca, oltre gli atti e i documenti relativi alla ricerca stessa e presentare documenti e memorie.

art. 37

Il ricercante o le parti, cui fu fatta la notificazione o norma dell'articolo precedente, debbono, con dichiarazione depositata nella segreteria nella stessa termine di quindici giorni fare relazione di quanto in fatto l'elezione, oltre tutto lo successivo, e tutte le occorrenze sono loro fatte nella segreteria del Consiglio superiore fiorentino.

segretario il ricorso
ricorso stesso e presentare documenti e

57

art.

Il ricorso e la periti, cui fu fatto lo notificarsi o norma
dell'articolo precedente, debbono, con dichiarazione depositata
nella segreteria nella stesso termine di quindici giorni fare etc.
aluno di domicilio in Roma, con indicazione di tutte le successive
fide presso cui è fatto l'elezione, altrimenti tutto lo successivo
notificazioni occorrenti sono loro fatte nella segreteria del Consig.
alle superiori forenze.

art.

58

La segreteria, spirata il termine stabilito dall'articolo 56, e
presente il ricorso, gli atti, i documenti, lo stesso, riuniti
in fascicolo con il relativo indice, alla segreteria del Consiglio
superiore forenze.

art. 59

La segreteria del Consiglio superiore forenze, presa nota del rito

18

servente del fascicolo in apposito registro, lo trasmette al pubblico ministero presso la corte di cassazione del Regno, che ne farà restituzione entro venti giorni dalla ricezione.

art. 60

Avvenuta la restituzione, il segretario presenta il fascicolo al presidente del Consiglio superiore forense, il quale nomina un consigliere relatore e fissa la seduta in cui avrà luogo la discussione.

Ogni giorno almeno prima della seduta, il segretario ne dà avviso, per mezzo di lettera raccomandata, alle parti nel domicilio eletto, nonché al pubblico ministero presso la corte di cassazione.

art. 61

Il ricorso è discusso in seduta pubblica.

La polizia e la disciplina della seduta spettano al presidente. Sono osservate, per quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 433, 434 e 435 del codice di procedura penale.

Il consigliere nominato per la relazione e tutti le parti sono tenute a mantenere i rispettivi assunti personalmente e per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale, di cui all'articolo

luogo la discussione.

Giaci gliel' almeno prima della seduta, il segretario ne dà av-
viso, per mezzo di lettera raccomandata, alle parti nel domicilio
eletto, nonché al pubblico ministero presso la corte di cassazione.

no.

art. 61

Il ricorso è discusso in seduta pubblica.

La polizia e la disciplina della seduta spettano al presidente.

Sono osservate, per quanto sono applicabili, le disposizioni di
degli articoli 433, 434 e 435 del codice di procedura penale.

Il consigliere nominato fa la relazione. Indi le parti sono
ammesse a sostenere i rispettivi assunti personalmente o per mez-
za di un avvocato iscritto nell'albo speciale, di cui all'artico-
lo 18 della legge 25 marzo 1926 n. 433, e munito di speciale ma-
date.

Il rappresentante del pubblico ministero presso la corte di cas-
sazione del Regno ha per ultimella parola;

art. 62

L'intervento del rappresentante del pubblico ministero presso

le certe di cassazione del Regno ella seduta, in cui si discute il ricorso, ha facoltativa; è però obbligatoria, quando il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero e quando si tratti di ricorso avverso a decisione che abbia pronunciato la reclusione o la concessione dell'obolo.

art. 63

La decisione del ricorso è deliberata in camera di consiglio, essere voto le norme dell'articolo 473 del codice di procedura penale, fin quando siane applicabili.

Alla deliberazione assiste con voto consultivo il rappresentante del pubblico ministero.

art. 64

La decisione è pronunciata nel nome del Re. Essa deve contenere la indicazione dell'oggetto del ricorso, le domande delle parti e le conclusioni del pubblico ministero, i motivi sul quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno, in cui è pronunciata e la sottoscrizione di tutti i membri del consiglio che vi hanno preso parte.

La pubblicazione ha luogo mediante deposito dell'originale nelle segretarie del consiglio.

Alla deliberazione assente con voto consultivo il rappresentante del
pubblico ministero.

art. 64

La decisione è pronunciata nel nome del Re. Essa deve contenere le
indicazioni dell'oggetto del ricorso, la domanda delle parti e le con-
clusioni del pubblico ministero, i motivi sui quali si fonda, il dis-
positivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno, in cui è pronun-
ciata la sottoscrizione di tutti i membri del consiglio che vi hanno pre-
so parte.

La pubblicazione ha luogo mediante deposito dell'originale nella seg-
reteria del consiglio.

art. 65

Il segretario del consiglio cura la notifica della decisione alle
parti e al pubblico ministero, agli effetti della decorrenza del
termine, di cui al capoverso dell'articolo 43 della legge 25 marzo 1926
n. 433.

16
15

art. 66

Il consiglio dell'ordine del collegio, del quale fa parte l'avvocato e il procuratore, a cui la decisione si riferisce, provvede alla esecuzione della decisione stessa.

art. 67

Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione non ha effetti sospensivi.

Il dato ricorso deve contenere, oltre alla motivazione del ricorso, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dei motivi su cui si fonda, nonché l'elezione di cancellia del ricorso in caso con l'indicazione della persona a cui l'ufficio proceca è fatto l'elezione. Esso è presentato, insieme con la decisione impugnata, nella cancelleria della corte medesima nel termine di legge.

Se.

Il ricorso del pubblico ministero è notificato all'interessato a cura del cancelliere nel termine di dieci giorni successivi alla presentazione nella cancelleria. L'interessato può, nel quindici giorni successivi a tale notifica, presentare nella cancelleria un controricorso nella medesima forma del ricorso.

Il segretario del Consiglio superiore forense, debitamente richiesto, trasmette al cancelliere della corte tutti i documenti del procedimento a cui il ricorso si riferisce.

Il primo presidente, in seguito alla presentazione del ricorso

out al fondo e dell'ufficio di
della sede l'indicazione della persona e dell'ufficio in
fatta l'elezione. Essi sono presentati, insieme con la decisione in
cognita e nella cancelleria della Corte medesima nel termine di 1498

gr.
Il ricorso del pubblico ministero è notificato all'interessato
e, se il cancelliere nel termine di dieci giorni successivi alla
presentazione non lo cancella, l'interessato può, nel quindici
giorni successivi, fare ricorso, presentando nella cancelleria un
contrario nelle medesime forme del ricorso.

Il segretario del cancelliere del a. c. tutti gli atti del pro-
cesso, trasmette al cancelliere del a. c. e, in seguito alla presentazione del ricorso
esaminato o cui il ricorso si riferisce.

Il primo presidente, in seguito alla presentazione al pubblico
fatta dal cancelliere, ne ordina la comunicazione al pubblico
alatore, avendo un consigliere relatore e dieci giudici in cui
il ricorso stesso non è deciso.

In questa via, l'interessato, che ne avrà avuto notizia
dal cancelliere, almeno dieci giorni prima, può essere in suo
ragioni e le sue istanze personalmente o per mezzo di un avvocato
iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 13 della legge 23 marzo
1926 n. 433 e in tutto il mandato speciale. Il pubblico ministero
prende le sue conclusioni.

Per tutto il resto si osservano le norme generali del processo

Il detto ricorso deve contenere, oltre alla sottoscrizione del ricorrente, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dei motivi su cui si fonda, nonché l'elezione di domicilio del ricorrente in Roma con l'indicazione della persona o dell'ufficio presso cui è fatta l'elezione. Esso è presentato, insieme con la dichiarazione impugnata, nella cancelleria della Corte medesima nel termine di legge.

Se .

Il ricorso del pubblico ministero è notificato all'interessato e cura del cancelliere nel termine di dieci giorni successivi alla presentazione nella cancelleria. L'interessato può, nei quindici giorni successivi a tale notifica, presentare nella cancelleria un contraricorso nella medesima forma del ricorso.

Il segretario del Consiglio superiore faranno, debitamente richiesto, trasmettere al cancelliere della Corte tutti gli atti del procedimento o cui il ricorso si riferisce.

Il primo presidente, in seguito alle presentazioni del ricorso fatte dal cancelliere, ne ordina la comunicazione al pubblico ministero, nominando un consigliere relatore a fine l'udienza in cui il ricorso stesso sarà discusso.

In questa udienza l'interessato, che ne avrà avuto notificazione, ne del cancelliere almeno dieci giorni prima, può esporre le sue ragioni e le sue istanze personalmente, e per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 18 della legge 23 marzo 1926 n. 453, o unito al mandato speciale. Il pubblico ministero prende le sue conclusioni.

Per tutto il resto si osservano le norme generali del procedimento

to civile dinanzi la Corte di cassazione .

art. 68

Entro dieci giorni dalla data dell'assemblea, che si ha deliberati, ogni consiglio locale trasmette al Consiglio superiore ferendo per la debita approvazione i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, con la copia del verbale dell'assemblea stessa.

Il consiglio superiore delibera non più tardi del quattordicesimo giorno dal ricevimento. Esso può richiedere tutte le spiegazioni e giustificazioni che ritenga opportune.

art. 69

Il membro del consiglio superiore, che senza giustificato motivo, non si presenti a tre convocazioni successive del consiglio, può essere dichiarato decaduto e sostituito fino al compimento del quadriennio da altre avvocato avente i requisiti di eleggibilità, mediante decreto reale premesso dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Nelle stesse mode si procede durante il quadriennio alla sostituzione dei membri dimissionari, defunti e cancellati dall'albo.

art. 70

Il membro del consiglio superiore, che senza giustificato motivo, non si presenti a tre convocazioni successive del consiglio, può essere dichiarato decaduto e sostituito fino al compimento del quadriennio da altro avvocato avente i requisiti di eleggibilità, mediante decreto reale promesso dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Nelle stesse guode si procede durante il quadriennio alla sostituzione dei membri dimissionari, defunti e cancellati dall'albo.

art. 70

Ai membri del consiglio superiore, che non facciano parte dell'amministrazione dello Stato, è corrisposta, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari dello Stato di grado V, un gettone di presenza di Lire 150,00 per ogni giorno di adunanza. Ai membri dello stesso consiglio, che sono funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado, è assegnato un gettone di presenza di Lire 75,00 per ogni giorno di adunanza.

art. 71

Il consiglio segretarie è costituito da un ufficio di segreteria, composto di un direttore avente grado di giudice di tribunale, di due funzionari di cancelleria e di due impiegati dello stesso ordine del Ministero di Grazia e Giustizia.

art. 72

Il Consiglio superiore ferisce delibera il suo regolamento interno. Il presidente stabilisce le norme speciali da osservarsi dalla segreteria in ordine ai vari procedimenti.

Titolo V

DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DINNANZI AI CONSIGLI LOCALI.

art. 73

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare può essere premessa, su domanda di parte, e su richiesta del pubblico ministero e d'ufficio, in seguito a deliberazione del consiglio ad ini-

Il Consiglio superiore ferisce delibera il suo regolamento interno. Il presidente stabilisce le norme speciali da osservarsi dalla segreteria in ordine ai vari procedimenti.

Titolo V

DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DINNANZI AI CONSIGLI LOCALI.

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare può essere promossa, su domanda di parte, e su richiesta del pubblico ministero e d'ufficio. In seguito a deliberazione del consiglio ed in relazione di uno o più membri del consiglio.

Il presidente nomina un consigliere istruttore.

Il consigliere istruttore raccoglie il materiale probatorio, richiede alle autorità le opportune notizie ed informazioni, esamina i testimoni, esprime gli atti istruttori del caso; nel momento che egli ritiene opportuno, contesta all'inculpato l'addebito.

ne riceve le eventuali deduzioni e difese.

Il consigliere istruttore riferisce al consiglio, il quale, con decisione motivata, pronunzia se si debba far luogo a giudizio disciplinare. Questa decisione è pubblicata e notificata a norma del successivo articolo 78.

art. 75

Decise il giudizio disciplinare, il presidente, con provvedimento da notificarsi all'inculpato entro l'osservanza del termine stabilito dall'articolo 50 della legge 25 marzo 1926 n. 453, stabilisce le sedute in cui il giudizio stesso dovrà svolgersi. Il provvedimento contiene sommariamente i termini della imputazione, ordina la comparizione dell'inculpato dinanzi al consiglio per essere sentito nella sua difesa e dispone la citazione dei testimoni indicati come necessari dal consigliere istruttore.

Il presidente con sue successive provvedimenti può anche ordinare la citazione di quegli altri testimoni che l'inculpato abbia indicate con atto indicante. Le rispettive posizioni e deposizioni nella segreteria del consiglio almeno cinque giorni prima della seduta stabilita e che appaiano necessari ai fini del giudizio disciplinare.

art. 76

stabilite dall'articolo 50 della legge 25 marzo 1926 n. 453, stabilisce la seduta in cui il giudizio stasse dovrà svolgersi. Il provvedimento contiene sommariamente i termini della imputazione, ordina la comparizione dell'inculpato dinanzi al consiglio per essere sentito nella sua difesa e dispone la citazione dei testimoni indicati come necessari dal consigliere istruttore.

Il presidente con sue successive provvedimenti può anche ordinare la citazione di quegli altri testimoni che l'inculpato abbia indicate con atto indicante le rispettive posizioni e depositate nella segreteria del consiglio almeno cinque giorni prima della seduta stabilita e che appaiono necessari ai fini del giudizio disciplinare.

art. 76

Nella seduta stabilita il consigliere istruttore fa le relazioni, vengono esaminati i testimoni e le parti sono ammesse a spiegare e ad illustrare le loro istanze.

L'inculpato, che potrà essere assistito da un avvocato, ha per ultima la parola.

Qualora l'inculpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento si provvede in sua assenza.

art. 77

Chiusa la discussione, il consiglio delibera la sua decisione, osservate, per quanto si ne applicabili, le norme dell'articolo 473 del Codice di procedura penale.

La decisione viene pronunciata nel nome del Re. Esso deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sul quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno della pronuncia e la sottoscrizione di tutti i consiglieri che vi hanno preso parte.

La sospensione dell'esercizio della professione di avvocato dà luogo alla sospensione dell'esercizio della professione di procuratore e viceversa.

art. 78

La decisione è pubblicata col deposito del suo originale nello segreteria.

Il segretario del consiglio ne cura la notificazione all'inculpatore ed al pubblico ministero presso la corte di appello e il tribunale della sede del consiglio.

art. 79

nare l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispo-
sitive, l'indicazione del giorno della pronuncia e le sottoscri-
zioni di tutti i consiglieri che vi hanno preso parte.

Le sospensione dell'esercizio della professione di avvocato dà
luogo alla sospensione dell'esercizio della professione di procura-
tore e viceversa.

art. 78

La decisione è pubblicata col deposito del suo originale nello se-
gretario.

Il segretario del consiglio ne cura la notificazione all'Incolpa-
to ed al pubblico ministero presso la corte di appello e il tribuna-
le della sede del consiglio.

art. 79

Qualora non sia presentata ricorso nel termine prescritto, la de-
cisione diventa definitiva.

Il ricorso al Consiglio superiore fiorentino ha effetto sospensivo..

art. 80

Agli effetti della cancellazione dell'elbe, nei casi di cui al
numeri 1 e 5 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1926 n. 453, il
consiglio formula i motivi che possono dar luogo alla cancellazione

ne stessa e stabilisce il termine entro cui l'interessato potrà depositare nella segreteria del consiglio le sue deduzioni ed osservazioni. Queste deliberazioni sono notificate all'interessato e cura del segretario.

Decorso il termine stabilito, il consiglio pronunzia in ordine alla cancellazione con decisione motivata.

La decisione, che ordina la cancellazione, è a cura del segretario notificata all'interessato.

Il ricorso dell'interessato al Consiglio superiore ha non effetti sospensivi.

Le disposizioni stabilite nell'articolo 25, ultima capoverso della legge predetta, riguardano tanto l'avvocato quanto il procuratore, e si applicano anche ai casi di cancellazione per morosità, perdita della cittadinanza o dell'esercizio dei diritti civili in adempimento dell'obbligo delle residenze.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

art. 31

Il presidente della corte o del tribunale, dinanzi al quale l'avvocato ed il procuratore hanno prestato il prescritto giuramento, dà comunicazione immediatamente al presidente del consiglio dell'ordinamento.

Il ricorso dell'interessato al Consiglio superiore ha

effetti sospensivi.

Le disposizioni stabilite nell'articolo 25, ultimo capoverso della legge predetta, riguardano tanto l'avvocato quanto il procuratore, e si applicano anche ai casi di cancellazione per morosità, perdita della cittadinanza o dell'esercizio dei diritti civili, adempimento dell'obbligo della residenza.

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

art. 81

Il presidente della corte e del tribunale, dinanzi a cui l'avvocato ed il procuratore hanno prestato il prescritto giuramento, dà comunicazione immediatamente al presidente della consiglio dell'ordinamento.

Gli avvocati ed i procuratori, che per ragione di trasferimento sono iscritti in altra albo, debbono, prima di essere ammessi all'esercizio professionale, in base alla nuova iscrizione, prestare giuramento prescritto dall'articolo 11 della legge 25 marzo 1926 n. 453.

Agli effetti dell'articolo sopra ricordato è posta nell'albo una speciale annotazione accanto ai nomi degli avvocati e procuratori che ancora non abbiano prestato il prescritto giuramento. Il Consiglio Colore che, pur essendo iscritti in un albo di avvocati o di

procuratori, compiere atti di esercizio pregressi onalopmentu
 prime della prestazione del prescritta giuramento, si procede dal
 ceptenti consigli in via disciplinare, senza pregiudiziale
 zio delle sanzioni stabilite dagli articoli 348 e 498 del Codice
 penale.

art. 82

Nella revisione degli atti si osservano le norme procedurali
 stabilite per le cancellazioni e per le radiazioni, secondo che
 la revisione abbia per oggetto l'accertamento delle condizioni
 per le quali può farsi luogo a cancellazione, o norma dell'arti-
 colo 25 della legge 28 marzo 1926 n. 453, oppure abbia per ogget-
 to l'accertamento delle condizioni generali di dignità morale
 dell'autorità di cui si tratta, o della legge stessa, e delle condi-
 zioni speciali di dignità professionale di cui all'articolo 48
 della legge stessa.

art. 83

Le autorità di qualsiasi ordine e grado debbono fornire ai comi-
 titi degli ordini tutte le notizie ed informazioni che non siano ogget-
 to di cui siano richieste ed alle cui comunicazioni non si oppo-
 nino gravi ragioni di ordine pubblico; così pure debbono rilasciare

Nella revisione degli albi si osservano le norme procedurali stabilite per le cancellazioni e per le rediazioni, secondo che la revisione abbia per oggetto l'accertamento delle condizioni per le quali può farsi luogo a cancellazione, e norma dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1926 n. 453, oppure abbia per oggetto l'accertamento delle condizioni generali di dignità morale dei cui all'articolo 13 n. 3 della legge stessa, e delle condizioni speciali di dignità professionale di cui all'articolo 48 della legge stessa.

art. 83

Le autorità di qualsiasi ordine e grado debbono fornire ai consiglieri degli ordini tutte le notizie ed informazioni di cui siano richieste ad atto di comunicazione non si eppur gene gravi ragioni di ordine pubblico; così pure debbono rilasciare gratuitamente copia degli atti e documenti che non siano oggetto di segreto d'ufficio.

art. 84

L'albo deve contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico con la indicazione del loro cognome, nome e paternità, delle onorificenze, titoli accademici e decorazioni di cui fossero insigniti, della sede del loro ufficio e della data di iscrizione.

Nella segreteria del consiglio dell'ordine è tenuto un registro contenente l'elenco dei sostituti del procuratore di cui all'articolo 8 della legge 25 marzo 1926 n. 453.

art. 85

Gli avvocati e i procuratori hanno l'obbligo di far notare in apposito registro, tenuto dalla segreteria dei rispettivi consigli, l'indizione della sede del loro ufficio e, nel caso di cambiamento, di far notare la nuova nel termine di otto giorni.

art. 86

Venendo presentato al consiglio dell'ordine reclamo per la restituzione di atti di causa e scritture come all'articolo 55 della legge 25 marzo 1926 n. 453, il consiglio, inteso l'avvocato o il procuratore contro cui è rivolto il reclamo, può, prima di ordinare il deposito degli atti e scritture nella propria segreteria, adottare quei provvedimenti straordinari che per le speciali contingenze del caso ritenga opportuno.

Se le esigenze della prosecuzione del procedimento a cui gli atti e scritture si riferiscono lo richiedano urgentemente, il consiglio può adottare che gli atti e le scritture siano

art. 36

Gli avvocati e i procuratori hanno l'obbligo di far notare in apposito registro, tenute della segreteria dei rispettivi consigli, l'indicazione della sede del loro ufficio e, nel caso di cambiamento, di far notare la nuova nel termine di otto giorni.

Venendo presentate al consiglio dell'ordine reclame per la restituzione di atti di causa e scritture come all'articolo 55 della legge 25 marzo 1926 n. 453, il consiglio, inteso l'avvocato e il procuratore contro cui è rivolto il reclamo, può, prima di ordinare il deposito degli atti e scritture nella propria segreteria, adottare quel provvedimento chappin che per le speciali contingenze del caso ritenga opportuno.

Se le esigenze della prosecuzione del procedimento e cul gli atti e scritture si riferiscono le richiedano urgentemente, il consiglio può permettere che gli atti e le scritture siano ritirati, contro rilascio di una particolareggiata ricevuta dal nuovo procuratore ed avvocato, il quale deve impegnarsi personalmente a consegnare tutte non appena ciò sia possibile alle segretarie stesse.

Il procuratore ed avvocato, a cui sia demandata la restituzione delle carte può, giustificando l'esistenza di tale richiesta, chiedere al consiglio l'autorizzazione a farsi rilasciare dalla segreteria, a spese del cliente, un particolareggiata descrizione delle carte medesime, con annotazione da

delle spese relative e ciascuna di esse ed anche una copia integra
le di quelle carte per le quali, secondo il giudizio inidoneabile
del presidente del consiglio stesso, sia necessario affatto copio
agli effetti della valutazione dell'opera professionale prestata.

Nei casi di assoluta urgenza possono i poteri del consiglio es-
sere esercitati dal presidente, che deve riferirne al consiglio.

art. 87

I verbali delle sedute del consiglio sono stesi su apposito re-
gistri vidimati, prima dell'uso, pagina per pagina, dal pre-
sidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

art. 88

Il verbale di ciascuna seduta è firmato dal presidente e dal se-
gretario ed è letto ed approvato a principio della seduta succes-
siva. In caso di urgenza, può essere letto ed approvato seduta stan-
te.

art. 89

In materia di iscrizione negli albi e di cancellazione dai me-
stieri, i presidenti si fanno per-

I verbali della seduta del consiglio sono stesi su apposito registro vidimato, prima dell'uso, pagina per pagina, dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Il verbale di ciascuna seduta è firmato dal presidente e dal segretario ed è letto ed approvato a principio della seduta successiva. In caso di urgenza, può essere letto ed approvato subito stante.

In materia di iscrizione negli albi e di cancellazione dei medesimi, ed in materia disciplinare, le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme stabilite per gli atti analoghi del procedimento civile.

Contro qualsiasi componente del consiglio può essere proposta istanza di ricusazione nei casi previsti dall'articolo 64 del Cc

dice di procedura penale, almeno tre giorni prima della seduta alla quale dovrebbe partecipare il ricusato.

Sulla ricusazione giudica il consiglio stesso.

Qualora per effetto della ricusazione vanga mancare in un consiglio il numero legale, il procedimento, per il quale fu pronunciata, viene rimesso ad altro consiglio vicinatore designato dal Consiglio superiore.

art. 91

Le divise degli avvocati e procuratori sono conservate nella foggia attuale, con la modificazione che per gli avvocati le maniche delle tregge sono rialzate e annodate sulle spalle con cordoni e nappe di seta bianca, per i procuratori con cordoni e nappe di seta nera. Per gli avvocati iscritti nell'albo speciale, di cui all'articolo 18 della legge 25 marzo 1926 n. 453, i cordoni e le nappe sono d'argento.

Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare nelle udienze del tribunale e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'articolo 4 della predetta legge e dinanzi ai consigli degli ordini e dinanzi al Consiglio superiore forense.

Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengano alla presente disposizione.

art. 92

Le divise degli avvocati e procuratori sono conservate nella foggia attuale, con la modificazione che per gli avvocati le maniche della toga sono rialzate e annodate sulle spalle con cordoni e nappine di seta bianca, per i procuratori con cordoni e nappine di seta nera. Per gli avvocati iscritti nell'albo speciale, di cui all'articolo 18 della legge 25 marzo 1926 n. 453, i cordoni e le nappine sono d'argento.

Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare nelle udienze del tribunale e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'articolo 4 della predetta legge e dinanzi ai consigli degli ordini e dinanzi al Consiglio superiore forense.

Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengano alla presente disposizione.

Il tocchetto dei membri dei consigli dell'ordine ~~del~~ è fregiato di un cordoncino d'argento; quello dei presidenti dei consigli dell'ordine ~~del~~ e dei membri del Consiglio superiore forense di un gallone d'argento e quello del presidente del Consiglio superiore forense di due galloni d'argento.

I membri tutti dei consigli usano la toga e il tocchetto con i rispettivi distintivi non solo ~~ma~~ nelle

udienze ma anche nelle sedute dei consigli in funzione disciplinare.

art. 93

I ministri di qualunque culto indicati nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1926 n. 453 sono gli ecclesiastici che hanno giurisdizione e cura d'anime e che ne fanno ordinariamente le veci.

Agli effetti del 3° comma dell'articolo 3 della predetta legge la retribuzione in misura fissa e periodica della prestazione professionale non basta a costituire l'avvocato ed il procuratore nella condizione di implegate quando non concorrano vincoli di dipendenza gerarchica dei riguardi del cliente e del suo capo presentanti ed agenti.

art. 94

Coloro che, al tempo dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926 n. 453 avevano la residenza all'estero possono conservare la iscrizione nell'albo pur mantenendo tale residenza quando risultati da attestazione delle nostre autorità diplomatiche

Agli effetti del 3° comma dell'articolo 3 della predetta legge la retribuzione in misura fissa e periodica della prestazione professionale non basta a costituire l'avvocato ed il procuratore nella condizione di impiegato quando non concorrano vincoli di dipendenza gerarchica nei riguardi del cliente o dei suoi rappresentanti ed agenti.

art. 94

Coloro che, al tempo dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926 n. 453 avevano la residenza all'estero possono conservare la iscrizione nell'albo pur mantenendo tale residenza quando risulti da attestazione delle nostre autorità diplomatiche che essi esercitano una funzione di consulenza e di tutela degli interessi dei nostri nazionali che si trovano all'estero..

art. 95

A favore degli avvocati e dei procuratori già iscritti al tempo dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926 n. 453

l'iscrizione stesse costituisca titolo per l'esercizio del potere dinanzi al Tribunale superiore delle acque, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare ed alla Commissione centrale per le imposte dirette, a norma dell'articolo 59 della legge stessa, nè si fa luogo all'iscrizione nei ruoli speciali di cui all'articolo 19 della legge.

Gli avvocati, già iscritti al tempo dell'entrata in vigore della legge citata che aspirino all'iscrizione nell'albo speciale suddetto, a tenore del 2° comma dell'articolo 59, devono compiere l'esercizio quinquennale della professione di avvocato a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.

Gli avvocati, già iscritti al tempo dell'entrata in vigore della legge citata che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale suddetto, e tenuto del 20 comma dell'articolo 59, devono comprovare l'esercizio quinquennale della professione di avvocato a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.

R E L A Z I O N E

Nel periodo di ansiosa attesa dell'auspicato giorno della pace vittoriosa e della riconquista dell'unità della Patria, col conseguente ripristino di tutte le libertà costituzionali e degli organi parlamentari, non potendosi, per ovvie ragioni di ordine tecnico, prevedere, con la desiderata sollecitudine, alla integrale riforma dei codici, ed alla definitiva sistemazione delle professioni forensi, si è creduto opportuno disciplinare, per il momento, in modo uniforme, il sistema di organizzazione delle classi forensi.

Il provvedimento si rendeva indispensabile anche perchè selten-
te in alcune zone del territorio nazionale, restituito all'amministrazione del Governo Italiano, erano stati emanati in materia, dalle Autorità Militari Alleate, ordini generali e regionali, in applicazione dei quali erano venute a crearsi situazioni di fatto e di diritto diverse e differenti da quelle esistenti in altre zone, e si erano delineate incertezze, dubbi e perplessità di cui da ogni parte si reclamava la sollecita cessazione ed eliminazione, con conseguente precisazione delle disposizioni da osservare.

Ad evitare ai lamentati inconvenienti è indirizzato lo schema di R.D.L. che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Nella redazione di esso, eccedendone il limite massimo

le professioni fiorenti, si è credute opportune disciplinare, per il momento, in modo uniforme, il sistema di organizzazione della classe fiorentina.

Il provvedimento si rendeva indispensabile anche perchè soltanto in alcune zone del territorio nazionale, restituite all'amministrazione del Governo Italiano, erano stati emanati in materia, dalle Autorità Militari Alleate, ordini generali e regionali, in applicazione dei quali erano venute a crearsi situazioni di fatto e di diritto diverse e differenti da quelle esistenti in altre zone, e si erano delineate incertezze, dubbi e perplessità di cui da ogni parte si reclamava la sollecita cessazione ed eliminazione, con conseguente precisazione delle disposizioni da osservare.

Ad evitare ai lamentati inconvenienti è indirizzata la schema di R.D.L. che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione dell'On.le Consiglio dei Ministri.

Nella redazione di esse, raccogliendosi il voto unanime manifestato da tutti gli organi fiorenti del territorio liberato dal nemico, all'uso espressamente interpellati, sono stati anzitutto, analogamente a quanto avevano già praticato in alcune provincie le Autorità Alleate, obrogati la legge del 1933 ed il relativo regolamento.

Ciò si imponeva per liberare la classe fiorentina dal regime sindacale nel quale era stata inquadrata e che ad essa non era conveniente, sia perchè contrastante col prestigio e con le nobili e gloriose tradizioni degli ordini professionali, sia perchè i sinda-

cati, per la loro stessa natura, per l'essenza del loro funzionamento e per le finalità cui tendono, costituiscono organismi a venti di mira, in misura assorbita e prevalente, se non esclusiva, l'interesse economico degli imprenditori organizzati, led dove i compiti assegnati agli ordini professionali attengono maggiormente alla tutela del decoro professionale, all'elevazione morale della classe, alla garanzia, per tutti, dell'esplicazione con serietà e fedeltà del nobile ministero difensivo.

Per la tutela economica della classe ferense si potrà nella futura revisione di tutto il complesso sistema sindacale, prevedere eventualmente; merco la creazione di uffici provinciali di collegamento, cui facciano capo, a tale limitate scopo, tutte le categorie già raggruppate nelle federazioni dei professionisti ed artisti. La formale abolizione della legge 1933 importava necessariamente il ripristino della legge 1926 nel che consentivano tutti gli interessati.

Caratteristiche fondamentali nell'annesso schema di R.D.L. sono: l'adozione, anche per i procuratori, dello adeguato sistema degli elbi aperti e l'ufficio di rappresentanza e quindi l'unificazione dei consigli professionali in un organo comprensivo di entrambe le categorie (avvocati e procuratori) data l'omogeneità degli interessi delle due professioni, ferma però la distinzione dei relativi elbi.

Non si è creduto invece addivinare allo desiderato soppressione del Consiglio superiore ferense, giacché dette organi, in armonia col principio democratico di autonomia delle classi, mentre giova al maggior prestigio della classe stessa ed alla migliore tu

legamento, cui facciano capo, e tale limitata sfera, tutte le categorie già raggruppate nelle federazioni dei professionisti ed artisti. La formale abolizione della legge 1933 impartiva necessariamente la ripristina della legge 1926 nel che consentivano tutti gli interessi.

Caratteristiche fondamentali nell'annesso schema di R.D.L. sono: l'adozione, anche per i procuratori, dello agognato sistema degli albi aperti e l'ufficio di rappresentanza e quindi l'unificazione dei consigli professionali in un organo comprensivo di entrambe le categorie (avvocati e procuratori) data l'omogeneità degli interessi delle due professioni, ferma però la distinzione dei relativi albi.

Non si è creduto invece addivire alla desiderata soppressione del Consiglio superiore fiorentino, giacché detto organo, in armonia col principio democratico di autonomia delle classi, mentre giova al maggior prestigio della classe stessa ed alla migliore tutela dei relativi interessi, non può d'altro canto, nell'esercizio il proprio potere disciplinare e nel sindacare l'uso della facoltà disciplinari attribuita agli organi periferici, deviare per ragioni politiche, sia perché le esorbitanze, frequenti nel regime totalitario, non sono possibili e quante meno facili e frequenti nel ripristinato regime di libertà, sia perché la stessa sua composizione è effetto di elezioni, sia infine perché resta inalterato il controllo del potere giudiziario, restituito allo sua

assoluta autonomia e indipendenza, senza che tale controllo dia luogo ad eventuali inerescolsi contrasti, il che probabilmente si verificherebbe adottando l'opposto sistema.

Ma occorre anche aggiornare la legge del 1926 correggendo i richiami in essa contenuti alla legge non più in vigore (Codice penale 1889), modificando gli importi di tasse non rispondenti alle condizioni del mercato monetario ed all'elevate coste della vita ed includendovi aggiunte e variazioni che, senza alterare la linea sostanziale della legge medesima, valgono a rendere la più rispondente ai sentiti e reali bisogni delle classi interessate.

Pertanto sono state ~~ripredette~~ le disposizioni degli articoli 5, 6 ed 8 della legge del 1933.

La conservazione degli articoli 5 e 6 della legge del 1933 è dettata dalla considerazione che in generale è lo stesso avvocato che disimpegna nelle cause le funzioni di procuratore, onde risparmiare all'interesse sue e delle parti la possibilità di seguire lo svolgimento della causa stesso, anche in aggiunta sede di gravame, sotto la sua completa responsabilità, senza doverci necessariamente affidare ad un procuratore, il quale, nella maggioranza dei casi si limita a passare le difese già predisposte dall'avvocato.

Al riguardo si è anche tenuto presente che, fino a quando resterà in vigore l'attuale ~~presente~~ codice di procedure civile, le cause vanno esaminate e discussa nella fase istruttoria e quindi ri-

le condizioni del paese, senza alterare la vita ed includendovi aggiunte e variazioni che, senza alterare le linee sostanziali della legge medesima, valgono a rendere la più rispondente ai sentiti e reali bisogni delle classi interessate.

Pertanto sono state ~~super~~redatte le disposizioni degli articoli 5, 6 ed 8 della legge del 1933.

La conservazione degli articoli 5 e 6 della legge del 1933 è dettata dalla considerazione che in generale è lo stesso avvocato che disimpegna nelle cause le funzioni di procuratore, onde non si spenda all'interesse suo e delle parti la possibilità di seguire lo svolgimento della causa stessa, anche in avvenuta sede di gravame, sotto la sua completa responsabilità, senza doversi necessariamente affidare ad un procuratore, il quale, nella maggioranza dei casi si limita a passare le difese già predisposte dall'avvocato.

Al riguardo si è anche tenuto presente che, fin a quando resterà in vigore l'attuale ~~per~~ codice di procedura civile, la causa va esaminata e discussa nella fase istruttoria e quindi si chiede la presenza non solo del procuratore, ma principalmente dell'avvocato e quindi sarebbe eccessivamente onerosa per la parte dover sostenere il pagamento di due distinti difensori.

La conservazione dell'articolo 8 è dettata dalla considerazione che esse non ha carattere politico, risponde a necessità di natura pratica ed economica di una numerosa classe di professionisti e concorre ad assicurarne, particolarmente nelle sedi più disagiate, il funzionamento dello giustizia, resa ancora più difficile dalle attuali condizioni generali del paese.

2057